

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 25 ottobre 2022, n. 31574; Pres. TRAVAGLINO, Est. PELLECCIA, P.M. (non indicato, concl. conf.); Reliance National Insurance Company (Europe) Ltd (Avv. SOLAZZI) c. Azienda socio sanitaria territoriale R. (Avv. ROSSI), M. e altri (Avv. DAMINATO) e altro. *Cassa App. Milano 23 aprile 2019.*

Danni in materia civile — Danno biologico permanente — Liquidazione — Rendita vitalizia.

► (Cost., art. 32; cod. civ., art. 1223, 2057).

Danni in materia civile — Danno biologico permanente — Liquidazione in forma di rendita vitalizia — Criteri.

► (Cod. civ., art. 2057).

La scelta di liquidare il danno permanente alla salute tramite una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 2057 c.c. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che può optare d'ufficio per tale soluzione anche in appello, disponendo in tal caso opportune cautele. (1)

Qualora il giudice ritenga di liquidare il danno permanente alla persona in forma di rendita vitalizia, dovrà procedere, in concreto: a) a quantificare il danno in somma capitale, avuto riguardo all'età della vittima al momento del sinistro, sulla base delle tabelle di mortalità e senza tener conto della sua eventuale ridotta aspettativa di vita, qualora quest'ultima risulti conseguenza dell'illecito; b) a individuare un coefficiente di capitalizzazione fondato su corrette basi attuariali, aggiornato e corrispondente all'età della vittima al momento dell'evento; c) a dividere la somma capitale per il coefficiente di capitalizzazione; d) a dividere ancora (eventualmente) per dodici il rateo annuo, se intenda liquidare una rendita mensile invece che annuale. (2)



Fatti di causa. — 1. — Con atto di citazione del 26 maggio 2014, S.M. e P.M., in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore F., convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, M.S.B. e l'azienda ospedaliera «G.S.» di G.M. (oggi azienda socio sanitaria territoriale - Asst R.), esponendo:

— che il 4 giugno 2008 avevano portato il bambino, di pochi mesi, che da alcuni giorni presentava un pianto continuo, al pronto soccorso dell'ospedale «G.S.», ove era in servizio M.S.B., il quale lo aveva dimesso dopo aver effettuato una radiografia, ipotizzando una coxalgia e prescrivendo la somministrazione di un antinfiammatorio;

— che il giorno seguente il minore fu riportato al pronto soccorso (ove era nuovamente in servizio il B.) e, a seguito di analisi del sangue, ne venne disposto il trasferimento nel reparto di pediatria, ove veniva intubato, essendo stata rilevata la presenza di pneumococco;

— che la successiva diagnosi fu di meningoencefalite grave, con presenza di lesioni focali multiple sia del tronco encefalico che a livello degli emisferi cerebrali;

— che la consulenza tecnica esperita in sede di Atp attestò l'imprudenza, l'imprudenza e la negligenza del B.;

— che successivamente venne accertato che quest'ultimo, pur prestando servizio presso il pronto soccorso pediatrico, non era un medico.

1.1. — Tanto premesso, gli attori chiesero la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla condotta illecita dei convenuti.

1.2. — Si costituì in giudizio l'azienda ospedaliera, chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni QBE Insurance Europe Ltd e, nel merito, il rigetto della domanda. L'azienda formulò, inoltre, domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto M.S.B.

1.3. — Si costituì in giudizio anche il B., chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.

1.4. — Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice, si costituì il rappresentante generale per l'Italia di QBE Insurance Europe Ltd, il quale eccepì preliminarmente l'ineoperatività della polizza, chiedendo poi, nel merito, il rigetto delle domande, nonché, in via subordinata, l'accertamento della responsabilità esclusiva del B. In ulteriore subordinata, la compagnia chiese di contenere il proprio obbligo di manleva entro i limiti di polizza contrattualmente stabiliti.

1.5. — Istruita la causa anche mediante integrazione della c.t.u. medico-legale, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6008/18, accolse la domanda, condannando M.S.B. e l'Asst R., in solido fra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di F.M. (liquidato in euro 1.219.355), nonché del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore di ciascuno dei genitori. Condannò inoltre il B. a tenere indenne l'Asst R., in via di regresso, nei limiti del 50 per cento di quanto la stessa era tenuta a versare a parte attrice. Rigettò invece la domanda dell'Asst R. nei confronti della compagnia assicuratrice — in quanto l'attività colposa foriera di danno era stata posta in essere da un soggetto che non ricopriva la qualifica di medico — in considerazione della colposa mancanza di controlli da parte dell'azienda.

2. — La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Milano con la pronuncia n. 1797/19, depositata il 23 aprile 2019.

2.1. — La corte territoriale ha condiviso le valutazioni del tribunale circa la sussistenza del nesso di causalità tra il danno riportato dal minore e le omissioni imputate al falso medico e alla struttura, evidenziando come la c.t.u. avesse accertato comportamenti sanitari imperiti, imprudenti e negligenti, tenuto conto delle condizioni del minore, delle linee guida vigenti all'epoca e della migliore pratica medica. Secondo i consulenti, il B. non era stato in grado di inquadrare correttamente il caso clinico del bambino e lo aveva dimesso senza una corretta diagnosi e senza chiedere il parere di un medico specialista, mentre una corretta e tempestiva diagnosi, formulata già il 4 giugno 2008, avrebbe consentito, con il 70 per cento di probabilità, un'evoluzione favorevole della malattia del piccolo F. I consulenti avevano, per altro verso, offerto una convincente risposta alle contestazioni dei c.t.p. circa la correlazione tra precocità di terapia e c.d. sequele, osservando che tali contestazioni erano fondate su studi risalenti agli anni 80-90, superati dalla letteratura più recente.

2.2. — La corte ha poi confermato l'entità del risarcimento nella misura liquidata in primo grado, rigettando la richiesta dell'azienda sanitaria di rideterminarne l'importo parametrando alla minore aspettativa di vita del bambino rispetto a quella di un coetaneo sano, volta che tali minori aspettative erano da ritenersi conseguenza diretta e immediata dell'illecito.

2.3. — Tanto premesso, la corte territoriale, considerata l'impossibilità di stabilire in modo oggettivo una durata presumibile della vita di F., e tenuto conto altresì del carattere permanente del danno, ha ritenuto che la modalità del risarcimento in forma di rendita vitalizia meglio rispondesse alle concrete esigenze del danneggiato, garantendogli per tutta l'effettiva durata della vita la percezione di quanto liquidato annualmente. Al fine di calcolare l'importo annuo della rendita, la corte ha operato il calcolo inverso sulla base della formula utilizzata per determinare il valore delle rendite vitalizie di cui all'art. 46, 2° comma, lett. c), d.p.r. 131/86 (t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). All'esito di tale calcolo, la corte d'appello ha disposto la costituzione di una rendita vitalizia a favore di F.M. quantificata in euro 1.283,53 mensili.

2.4. — I giudici di secondo grado hanno inoltre accolto l'appello dell'Asst R. nella parte in cui lamentava il mancato accoglimento della domanda di manleva formulata nei confronti della compagnia assicuratrice. Al riguardo, la corte ha ritenuto che la polizza coprisse la complessiva attività aziendale dell'Asst R., e quindi anche quella posta in essere da M.B., dipendente funzionalmente inserito nella struttura dell'ospedale, il quale aveva commesso il fatto lesivo nell'espletamento delle mansioni assegnategli, ritenendo, per converso, irrilevante la mancata qualifica professionale dello stesso B. Né poteva rilevare, a giudizio della corte, il comportamento colposo dell'assicurata, tenuto conto che, nelle condizioni generali di assicurazione, veniva esclusa la decadenza dal diritto all'indennizzo nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti della contraente all'atto della stipulazione della polizza, ad eccezione del caso di dolo.

2.5. — In conclusione, la Corte d'appello di Milano, per quanto ancora rileva in questa sede, ha confermato la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni in favore di F.M. così come quantificato dal tribunale, convertendo il risarcimento in forma capitale, come già ricordato, in rendita vitalizia, e condannando la compagnia assicuratrice al pagamento diretto di quanto liquidato in favore degli attori, anche nella qualità di rappresentanti legali del minore, nonché a stipulare una polizza fideiussoria, con pagamento a prima richiesta, a garanzia della rendita vitalizia costituita in favore di F.M.

3. — Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, la Reliance National Insurance Company (Europe) Ltd (già QBE Insurance Europe Ltd).

3.1. — Resistono con separati controricorsi i sig. S.M. e P.M. — i quali propongono altresì ricorso incidentale fondato su tre motivi — nonché l'azienda socio sanitaria territoriale R.

3.2. — Il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale. Tutte le parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione. — 4. — Con il primo motivo del ricorso principale, la compagnia assicuratrice lamenta la «violazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 112 c.p.c.».

La corte d'appello avrebbe reso una pronuncia *extra petita*, dal momento che nessuna parte aveva formulato domanda di costituzione di una polizza fideiussoria a prima richiesta in caso di condanna della compagnia assicurativa.

Tale pronuncia inciderebbe sul contenuto sostanziale della decisione, arrecando un grave pregiudizio alla ricorrente alla luce dell'importo liquidato, dei costi inerenti la stipula di un contratto autonomo di garanzia, dell'alea sottesa alla durata di tale contratto.

4.1. — Il motivo è infondato.

L'art. 2057 c.c. dispone che «quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele».

La norma censurata trova applicazione qualora il giudice di merito accerti l'esistenza di un danno alla persona di carattere permanente, e prevede la possibilità che la liquidazione di tale danno possa avvenire attraverso il meccanismo della rendita vitalizia. Quest'ultima costituisce una forma di risarcimento per equivalente (Cass. 13 gennaio 1993, n. 357, *Foro it.*, 1993, I, 1897), ed è fonte di un rapporto a esecuzione periodica, in cui la durata prevista è «componente essenziale dell'utilità alla quale è ordinato il rapporto».

Ben si comprende la funzione di tale previsione se la si pone in relazione con il carattere permanente del danno: la liquidazione ex art. 2057 c.c. mira infatti a «realizzare una tendenziale corrispondenza fra permanenza del danno e permanenza del risarcimento», configurando la liquidazione della rendita non come diritto della parte, ma come facoltà del giudice (Cass. 20 febbraio 1958, n. 553, *id.*, Rep. 1958, voce *Responsabilità civile*, n. 600; 24 maggio 1967, n. 1140, *id.*, Rep. 1967, voce *cit.*, n. 198), imponendogli al contempo di predisporre le opportune cautele.

4.1.2. — Tanto premesso, osserva il collegio come non appaia in alcun modo predicabile il lamentato vizio di extrapetizione della pronuncia d'appello, rientrando tra i poteri del giudice non soltanto quello di optare per la citata modalità di liquidazione del risarcimento in presenza dei presupposti previsti dalla legge, ma anche quello di disporre, all'esito, ed in via altrettanto officiosa, le «cautele» che ritiene necessarie. La ricorrente non censura la scelta della corte territoriale di liquidare il danno in forma di rendita, di tal che dalla legittimità di tale scelta (pur se operata per la prima volta in grado di appello) discende il corollario rappresentato dal dovere del giudice di disporre tutte «le opportune cautele» funzionali a garantire l'adempimento *de die in diem* dell'obbligo di versare al danneggiato il rateo di rendita, così come stabilito dall'art. 2057, secondo periodo, c.c. — così come accaduto, del tutto legittimamente, nel caso di specie.

4.2. — Con il secondo motivo del ricorso principale, si lamenta la «violazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 1900, 1° comma, c.c. e dell'art. 1917, 1° comma, c.c.».

La corte d'appello avrebbe erroneamente condannato la compagnia assicuratrice a tenere indenne l'Asst R., volta che l'assicurazione era stata prestata in relazione all'attività istituzionale della contraente e dell'assicurato (quella medico-sanitaria), così che nessuna copertura assicurativa poteva in concreto operare in relazione ad un'attività posta in essere da un suo dipendente in assenza del titolo e della qualifica di medico.

Inoltre, l'assicurazione non avrebbe potuto estendersi ai sinistri provocati con dolo, anche eventuale, del soggetto che ne traeva beneficio: al riguardo, il comportamento del falso medico, il quale aveva reso prestazioni sanitarie nella consapevolezza di non possedere i titoli e le qualifiche necessarie, integrava gli estremi della condotta dolosa idonea ad escludere la garanzia assicurativa.

In ogni caso, appariva evidente la colpa grave dell'Asst, che aveva macroscopicamente omesso di esercitare i necessari doveri di controllo, non verificando la documentazione prodotta dal B. per partecipare al concorso prodromico all'assunzione, di tal che una eventuale conferma della copertura assicurativa avrebbe comportato l'alterazione del sinallagma contrattuale e dell'alea del contratto. La compagnia assicuratrice, difatti, aveva accettato il rischio solo in virtù del legittimo affidamento che la struttura ospedaliera si sarebbe avvalsa di personale avente i requisiti legali per l'esercizio della professione medica: diversamente, non avrebbe fornito copertura all'attività o comunque non lo avrebbe fatto con lo stesso premio.

4.2.1. — Il motivo è inammissibile nella parte in cui censura l'interpretazione del contratto fornita dalla corte d'appello, asserendo che la garanzia sarebbe andata a coprire solo l'attività svolta dal personale dotato di qualifica medico-sanitaria.

4.2.2. — L'interpretazione di un atto negoziale costituisce un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nella ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 ss. c.c. o di mo-

tivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'*iter* logico seguito per giungere alla decisione (Cass. 14355/16, *id.*, Rep. 2016, voce *Cassazione civile*, n. 89; n. 10554 del 30 aprile 2010, *id.*, Rep. 2010, voce *Contratto in genere*, n. 422; n. 22102 del 19 ottobre 2009, *id.*, Rep. 2009, voce *Lavoro* (rapporto), n. 809). Nel caso di specie, la compagnia ricorrente non ha lamentato che vi sia stata, da parte della corte d'appello, una violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, limitandosi a prospettare una diversa ed alternativa interpretazione dello stesso contratto.

4.2.3. — Quanto alle ulteriori censure, va osservato che, nell'assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato si cautele contro il rischio dell'alterazione negativa del suo patrimonio, in quanto l'assicuratore si impegna a tener indenne ed a reintegrare il patrimonio dell'assicurato attraverso il pagamento di una somma di denaro pari all'esborso dovuto dall'assicurato stesso in conseguenza di un fatto colposo a lui addebitato, anche se dovuto a colpa grave. Fondamento dell'obbligazione di risarcire il danno, a norma dell'art. 1917, 1° comma, c.c., infatti, è l'imputabilità del fatto dannoso a titolo di colpa, mentre sono esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (Cass. 25 settembre 2019, n. 23948, *id.*, Rep. 2019, voce *Assicurazione* (contratto), n. 127). Non risulta, pertanto, applicabile, nella specie, la norma di cui all'art. 1900, 1° comma, c.c., che esclude dalla garanzia i fatti addebitabili per colpa grave, dettata per il differente caso dell'assicurazione della responsabilità contro i danni, nella quale l'interesse dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1904 c.c., è il risarcimento del danno subito da un proprio determinato bene in conseguenza di un sinistro.

4.2.4. — Pertanto, correttamente la corte d'appello ha ritenuto di non poter valorizzare, al fine di escludere l'operatività della manleva, la condotta colposa della struttura sanitaria.

Né al riguardo rileva la condotta dolosa del B., in quanto, da un lato, l'art. 1917, 2° comma, c.c. esclude dalla garanzia assicurativa unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (e quindi, nel caso di specie, della struttura sanitaria che invoca la manleva), dall'altro, nelle condizioni generali del contratto di assicurazione sottoscritto *inter partes* (art. 2) era espressamente previsto che la copertura assicurativa fosse estesa alla responsabilità civile derivante da fatto colposo o doloso di persone del cui operato la struttura sanitaria fosse stata chiamata a rispondere.

4.3. — Con il terzo motivo del ricorso principale, la compagnia assicuratrice lamenta la «violazione, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., dell'art. 116 c.p.c.».

La decisione della corte d'appello sarebbe viziata da manifesta illogicità nella parte in cui ha ritenuto che le dimissioni del minore in data 4 giugno 2008 da parte del dott. B. costituissero il probabile antecedente causale della sua attuale condizione patologica. In particolare, sarebbe contraddittoria la tesi dei c.t.u., fatta propria dai giudici del merito, secondo cui, se il 4 giugno 2008 fosse stata tempestivamente diagnosticata l'infezione, si sarebbe potuto impostare un'adeguata terapia farmacologica che avrebbe evitato gli importanti reliquati che oggi gravano sul paziente.

Sarebbe infatti pacifico che l'infezione, al momento del primo accesso al pronto soccorso, fosse già in atto da almeno quindici giorni, e pertanto, anche se la diagnosi fosse stata corretta fin da quella data, la terapia non avrebbe comunque potuto essere impostata in maniera precoce. Di conseguenza, il comportamento del medico, al momento del contatto con il paziente, non avrebbe più potuto avere alcuna rilevanza causale per prevenirne, modificarne o migliorarne la condizione patologica.

La sentenza impugnata avrebbe così fatto proprie, acriticamente, le conclusioni dei c.t.u., nonostante i c.t.p. avessero contestato l'efficacia risolutiva della terapia antibatterica ed avessero documentato l'esistenza di studi che evidenziavano la mancanza di qualsivoglia correlazione tra la precocità della terapia e i danni riportati. Tali ultimi studi sarebbero stati disattesi perché ritenuti più risalenti nel tempo rispetto ad altri, che però non erano stati nemmeno allegati, e in ogni caso erano posteriori rispetto ai fatti di causa.

4.3.1. — Il motivo è inammissibile.

In sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si allegi che quest'ultimo abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, ricevendoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a necessaria valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000, *id.*, Rep. 2016, voce *Cassazione civile*, n. 81; 19 giugno 2014, n. 13960, *id.*, Rep. 2014, voce *cit.*, n. 115; sez. un. n. 20867 del 30 settembre 2020, *id.*, Rep. 2020, voce *cit.*, n. 54).

Nella sua più intima sostanza, il motivo si traduce, in realtà, in una doglianza di merito rispetto all'accertamento della responsabilità del medico, incensurabile in questa sede in quanto adeguatamente motivato dalla corte facendo riferimento alle risultanze della c.t.u. medico-legale pur dando atto delle critiche dei c.t.p., a

cui i consulenti avevano offerto specifica risposta, confermando le proprie valutazioni.

5. - Con il primo motivo del ricorso incidentale, i sig. M. e M. deducono, ex art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., la «manifesta ed irriducibile contraddittorietà della sentenza in relazione alla costituzione della rendita vitalizia in favore di F.M.».

Secondo i ricorrenti incidentali, la sentenza sarebbe contraddittoria in quanto, pur avendo rigettato la richiesta di riduzione dell'entità del risarcimento riconosciuto al figlio F. a causa della sua minore aspettativa di vita, ritenendola determinata proprio dalle colpevoli omissioni delle controparti, avrebbe poi in concreto consentito loro di giovare della propria condotta, applicando un criterio di liquidazione che, implicitamente, consentiva la predetta riduzione, tenuto conto della ridotta aspettativa di vita del minore.

Inoltre, la corte d'appello non avrebbe spiegato adeguatamente la ragione per cui la costituzione di una rendita di modesta entità mensile fosse maggiormente indicata a far fronte alle concrete esigenze del minore, il quale, trovandosi in stato vegetativo permanente, affetto da paralisi cerebrale, encefalopatia epilettica resistente a terapia, grave scoliosi neurologica evolutiva già sottoposta a due interventi nel 2014-2015, aveva necessità di un'assistenza specialistica continuativa.

5.1. - Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si lamenta «violazione di legge, ex art. 360, 1° comma, n. 3 in relazione all'art. 46, lett. c), t.u.r., nella parte in cui la sentenza applicava un erroneo coefficiente per il calcolo della costituzione della rendita vitalizia in favore di F.M.».

5.2. - Le censure mosse alla sentenza impugnata, nella sostanza, sono volte, rispettivamente, a censurare l'an e il quomodo della soluzione adottata dal giudice di appello.

5.2.1. - La doglianza con cui si lamenta la «contraddittorietà» della sentenza in relazione alla costituzione di una rendita in favore dell'avente diritto è infondata. È invece fondata la censura con la quale si prospetta un *error in iudicando* nella concreta determinazione della detta rendita.

5.3. - Il primo motivo, difatti, pur prescindendo dai non marginali profili di inammissibilità che esso presenta nell'evocare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., non appare meritevole di accoglimento nella parte in cui censura la scelta in sé di procedere ad una liquidazione del danno in forma di rendita.

L'art. 2057 c.c., infatti, rimette al prudente apprezzamento del giudice la scelta della forma di liquidazione del danno permanente alla persona, perché capitale e rendita si equivalgono per l'ordinamento civilistico. Il giudice è dunque libero di optare *ex officio* per lo strumento di cui all'art. 2057 c.c., purché determini la rendita in modo tecnicamente corretto.

Pertanto, nessuna contraddittorietà emerge dalla decisione con cui la corte d'appello, da un lato, ha ritenuto corretta la quantificazione del danno compiuta dal primo giudice, e dall'altro ha ritenuto di liquidare tale pregiudizio in forma di rendita.

Presupposto esplicito della censura mossa dai ricorrenti incidentali è quello per cui la liquidazione in forma di rendita, cessando con la morte del beneficiario, «agevolerebbe» il responsabile del fatto illecito in tutti i casi in cui proprio la gravità delle lesioni provochi una ridotta aspettativa di vita per la vittima, determinando una riduzione dello stesso risarcimento, e così, *de facto*, «soddisfacendo le domande e le eccezioni avversarie, senza poi spiegare il motivo per il quale una somma *una tantum* sia inidonea a far fronte ai bisogni del minore, a differenza della costituzione di una rendita» (così ai ff. 24 e 25 del ricorso).

5.3.1. - Tale presupposto, tuttavia, non è conforme a diritto.

Qualora il danno sia stato liquidato in forma di rendita, dopo aver determinato la somma capitale, occorre tenerne distinte due diverse componenti: il coefficiente per la costituzione della rendita (ovvero il criterio di calcolo), e la durata della stessa.

Il coefficiente di costituzione della rendita deve corrispondere — secondo quanto di qui a breve si dirà — all'età effettiva del danneggiato al momento del sinistro — ed avrà riferimento alla durata media della vita — calcolato sul presupposto che, secondo le statistiche mortuarie attuali, un ventenne ha una aspettativa di vita di sessant'anni, un quarantenne di quaranta ed un sessantenne di venti.

Nel caso di specie, la corte territoriale ha tenuto fermo, confermandolo, l'importo liquidato in prime cure (1.219.355 euro) come base di calcolo: allorché si tratti di determinare il capitale da cui ricavare la rendita, la minore speranza di vita della vittima non viene in rilievo, e nessun vantaggio ne trarrebbe il responsabile, qualora quella minor speranza di vita sia stata determinata, come nella specie, dalla sua condotta illecita.

Tuttavia, una volta determinato il capitale con riferimento alla durata media della vita, e non a quella presumibile nel caso concreto, una volta detratti gli eventuali acconti versati prima della sentenza (che andranno rivalutati e detratti dal capitale stesso posto a base di calcolo della rendita), e una volta convertito tale capitale in rendita, il diritto a ricevere quest'ultima matura *de die in diem*, ed ogni rateo di rendita compensa il pregiudizio sofferto dalla vittima nel corrispondente arco di tempo.

Se dunque la vittima venisse a mancare *ante tempus*, con la sua morte cesserebbe il pregiudizio permanente e, cessando il pregiudizio, non sarebbe concepibile la ulteriore pretesa di continuare ad esigere un risarcimento.

5.3.2. - Quanto alla doglianza in ordine alla «mancata specificazione di quali fossero le particolari condizioni della parte danneggiata in relazione all'entità e alla natura del danno, tali da consigliare la costituzione di una rendita piuttosto che la corresponsione di una somma capitalizzata» (così al folio 25 del ricorso), osserva il collegio — premessane la sostanziale infondatezza — che il ricorrente pone la questione, di più ampio respiro, affrontata di rado dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano 27 gennaio 2015, *id.*, Rep. 2015, voce *Danni civili*, n. 289; Trib. Bergamo 24 febbraio 2016, n. 679; Trib. Gorizia 18 luglio 2017, n. 273; Trib. Lecce 1° luglio 2019, n. 2275; Trib. Milano 14 maggio 2019, *id.*, Rep. 2019, voce *Sanità pubblica e sanitari*, n. 452) e da questo stesso giudice di legittimità (sia pur in tema di danno patrimoniale: Cass. 24451/05, *id.*, Rep. 2006, voce *Danni civili*, n. 349), relativa alla corretta applicazione dell'art. 2057 c.c. sotto il profilo dei rapporti tra risarcimento capitalizzato e risarcimento sotto forma di rendita, dei conseguenti poteri del giudice, dei criteri di scelta tra l'una e l'altra forma di liquidazione del danno.

5.3.3. - L'universo del danno grave alla persona rappresenta (dovrebbe rappresentare) il terreno d'elezione per un risarcimento in forma di rendita — l'unico che consenta di considerare adeguatamente, sotto molteplici aspetti, tra cui quello dell'effettività della tutela e della giustizia della decisione — l'evoluzione diacronica della malattia (ovvero la sua guarigione, se possibile), così che l'antinomia tra l'astratta efficacia di tale strumento risarcitorio e la sua (mancata) applicazione in concreto appare segnata, in premessa, da una sorta di sostanziale quanto non giustificabile «diffidenza» nei suoi confronti.

5.3.4. - Non costituisce presupposto *ex lege* per l'applicazione dell'art. 2057 c.c. l'istanza dell'avente diritto. La norma, difatti, ha configurato la liquidazione della rendita non come un diritto della parte, ma come una facoltà del giudice, il quale può provvedervi, anche in appello, in via autonoma — non integrando tale scelta gli estremi «della questione rilevabile d'ufficio» ex art. 101, 2° comma, c.p.c., ma caratterizzandosi soltanto per una diversa determinazione della forma del risarcimento —. Pertanto, abbia o non abbia la parte chiesto la liquidazione della rendita, e quand'anche abbia espressamente dichiarato di rifiutare tale forma di liquidazione, sarà sempre in facoltà del giudice provvedere in tal senso, con giudizio incensurabile in Cassazione se non per illogicità della motivazione (nei limiti in cui la censura sia ancora consentita dall'art. 132 c.p.c., secondo quanto stabilito dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza n. 8053 del 2014, *id.*, 2015, I, 209) o per errore di diritto (Cass. 20 febbraio 1958, n. 553, cit.; 7 marzo 1966, n. 658, *id.*, Rep. 1966, voce *Responsabilità civile*, n. 170; 24 maggio 1967, n. 1140, cit.), come, ad esempio, allorché il calcolo della rendita non rispetti il disposto dell'art. 1223 c.c., oppure non si accompagni alle adeguate cautele prescritte dall'art. 2057 c.c.

5.3.5. - Parimenti destituita di fondamento deve ritenersi l'affermazione per cui, attraverso la liquidazione di una rendita, il danneggiante si avvantaggerebbe delle conseguenze del proprio atto illecito — perché la vita media di chi ha subito danni alla persona sarà verosimilmente più breve rispetto a quella delle persone sane — che appare fondarsi su un evidente paralogismo, come si è già osservato in precedenza e come meglio si dirà nel corso dell'esame del secondo motivo del ricorso incidentale. Capitale e rendita costituiscono, difatti, due diverse forme di erogazione del medesimo valore, essendo il denaro un bene per definizione fruttifero, del quale sarà fruibile il valore d'uso (la rendita), ovvero il valore di scambio (il capitale), non diversamente da quanto accade per il godimento di un bene immobile, che potrà essere venduto o locato ricavando redditi diversi, ma che costituiscono pur sempre forme alternative di realizzazione del suo valore.

5.3.6. - Riparare il pregiudizio derivante da una grave lesione della salute attraverso la costituzione di una rendita quale forma privilegiata di risarcimento consente di cogliere appieno la proiezione diacronica di tutte le componenti del danno che, di giorno in giorno, il danneggiato avrebbe subito dal momento dell'evento in poi. Ne consegue — va ripetuto — che, ove venga (correttamente) adottata tale forma risarcitoria, il valore della rendita dovrà essere computato tenendo conto non delle concrete speranze di vita del danneggiato, bensì della vita media futura prevedibile secondo le tavole di mortalità elaborate dall'Istat, a nulla rilevando che, nel caso concreto, egli abbia speranza di sopravvivere solo per pochi anni, ovvero che non risulti oggettivamente possibile determinarne le speranze di sopravvivenza, qualora tale ridotta speranza di sopravvivenza sia conseguenza dell'illecito.

5.3.7. - Perdono così fondamento le critiche circa una presunta immoralità di tale scelta, che si risolverebbe in un vantaggio del danneggiante, volta che, da un lato, e per definizione, risarcendo il danno biologico permanente (e il danno morale ad esso conseguente, se provato), si risarciscono per equivalente tutte le con-

sequenze dannose dell'illecito che il danneggiato sarà costretto a sopportare, giorno per giorno, sino alla fine della sua vita; dall'altro, allo spirare dell'esistenza, di danno biologico e morale del soggetto leso non è più dato discorrere.

5.3.8. – Nel caso in cui la minor durata della vita dovesse risultare conseguenza dell'evento lesivo (*i.e.* ove si accerti un nesso causalmente rilevante tra le lesioni e le ridotte aspettative di vita, ovvero tra le lesioni e la morte precoce, se già verificatasi al momento dell'instaurazione del giudizio), non va, per altro verso, dimenticato che il responsabile dell'unico evento lesivo ascrittogli sarà chiamato altresì a risarcire, *iure proprio*, il danno (parentale e patrimoniale) subito dai genitori del minore, in relazione all'intero periodo di presumibile vita del minore — ciò che è puntualmente accaduto nel caso di specie, avendo la corte milanese riconosciuto, a tale titolo, la complessiva somma di 331.920 euro per ciascuno dei genitori.

5.3.9. – In caso di morte precoce del danneggiato, occorre, pertanto, distinguere:

a) se la morte anticipata è stata causata dalle lesioni, il responsabile sarà chiamato a risarcire, oltre al danno biologico e morale, possibilmente in forma di rendita, subito dal danneggiato nel periodo di tempo compreso tra il sinistro e la morte, anche, ed onnicomprensivamente, il danno *iure proprio* subito dai genitori, in relazione alla ridotta aspettativa di vita ed al presumibile periodo di vita del minore;

b) se la morte non è stata causata dalle lesioni, il responsabile dovrà risarcire il danno biologico subito dal danneggiato valutato al tempo della commissione dell'illecito, oltre al danno da lesione del rapporto parentale in favore dei genitori.

5.3.10. – Ne consegue che il responsabile, versando una somma periodica al danneggiato, non lucra alcuno «sconto» sul risarcimento, in quanto:

a) se la durata della vita del danneggiato è maggiore rispetto alla durata della vita media, sarà il danneggiato stesso a realizzare un lucro;

b) se la durata della vita del danneggiato sarà, in concreto o presumibilmente, inferiore alla durata della vita media, e ciò a causa delle lesioni, il responsabile sarà tenuto a risarcire il danno sotto forma di rendita — la cui base di calcolo si fonderà non sulla speranza di vita in concreto, bensì su quella media di un soggetto sano — oltre al danno parentale subito dai genitori in conseguenza dell'illecito;

c) se il danneggiato avrà una vita di durata inferiore alla media, ma ciò avviene per cause del tutto indipendenti dalle lesioni, il responsabile che cessa di pagare la rendita non realizza alcun «vantaggio» patrimoniale, poiché il risarcimento cessa perché cessa il danno.

5.3.11. – Emerge allora con tutta evidenza la non divisibilità, in tema di risarcimento liquidato attraverso l'attribuzione di una rendita, delle considerazioni fondate su valutazioni di tipo morale di una tecnica risarcitoria. Se la storia recente della responsabilità civile ha indotto tanto la prevalente dottrina quanto la più attenta giurisprudenza (per tutte, Cass. 26301/21, *ForoPlus*) ad evidenziare non pochi punti di contatto tra etica e diritto, segnatamente in tema di danni alla persona, la simmetria di tale relazione trae linfa dall'applicazione delle c.d. clausole generali (il principio di correttezza, di equità, di buona fede, di diligenza) e dal costante riferimento al dettato costituzionale. Al di fuori del pur vasto territorio dei principi, specie costituzionali, non sembra legittimamente predicabile alcuna considerazione di «moralità» con riferimento a specifiche previsioni di legge, quando le forme del risarcimento rispondano tout court (come nel caso della rendita) a principi di effettività, di bilanciamento, di giustizia delle decisioni.

5.3.12. – Quanto al profilo funzionale dell'istituto, va rammentato come la rendita vitalizia, prevista dall'art. 1872 c.c., sia un contratto aleatorio che dà vita ad un rapporto di durata, la cui disciplina risulta essenzialmente unitaria, applicandosi ad ogni rendita vitalizia, comunque costituita, che non sia assoggettata dalla legge ad una disciplina speciale. La rendita costituita ex art. 2057 c.c. sarà, pertanto, disciplinata dagli art. 1872 ss. c.c., con rilevanti conseguenze poste a tutela delle ragioni del creditore, in quanto: a) il debitore non può liberarsi dall'obbligazione offrendo il pagamento di un capitale (art. 1879, 1° comma, c.c.); b) il debitore non può invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1879, 2° comma, c.c.); c) in caso di inadempimento del debitore, il creditore della rendita può far sequestrare e vendere i beni dell'obbligato (art. 1878 c.c.).

5.3.13. – Tecnicamente, la costituzione di una rendita in favore del danneggiato può avvenire in vari modi, di tal che il giudice potrà, in alternativa alle «cautele» previste per legge (come la stipula di una polizza fideiussoria da parte dell'obbligato), disporre l'acquisto di titoli del debito pubblico in favore dell'avente diritto, ovvero la stipulazione, in suo favore, di una polizza sulla vita a premio unico ex art. 1882 c.c.

5.3.14. – È stato opportunamente e condivisibilmente osservato come, nel caso di macroinvalidità (specie se comportino la perdita della capacità di intendere e di volere), in quello di lesioni

subite da un minore per il quale una prognosi di sopravvivenza risulti estremamente difficoltosa se non impossibile, in quello di lesioni inferte a persone socialmente deboli o descolarizzate (richiedenti asilo, disabili mentali o anche semplicemente macrolesi i quali già prima del sinistro si trovassero in profondo conflitto con i familiari), ovvero ancora con riguardo alle qualità del debitore (una compagnia di assicurazione, piuttosto che un privato o una pubblica amministrazione), sussista il serio rischio che ingenti capitali erogati in favore del danneggiato possano andare colpevolmente o incolpevolmente dispersi, in tutto o in parte, per mala fede o per semplice inesperienza dei familiari del soggetto leso. In simili casi il giudice, valutando comparativamente i pro ed i contro del caso concreto, ben potrà, se non addirittura dovrà, privilegiare una liquidazione del danno in forma di rendita, come correttamente deciso dalla corte d'appello.

5.3.15. – Deve ritenersi astrattamente ammissibile l'ipotesi di una revisione della rendita, oltre che di proposizione di una nuova e diacronica domanda risarcitoria in presenza di aggravamenti che non fossero accertabili né prevedibili al momento della pronuncia (sulla legittimità della nuova domanda in costanza di tali circostanze, Cass. 20 marzo 2017, n. 7038, *ibid.*; 4 novembre 2014, n. 23425, *id.*, Rep. 2014, voce *Danni civili*, n. 209; 12 ottobre 2011, n. 20981, *id.*, Rep. 2011, voce *Transazione*, n. 8; 31 maggio 2005, n. 11592, *id.*, Rep. 2005, voce *Danni civili*, n. 168). In particolare, con la sentenza di cui a Cass. 27 dicembre 2016, n. 27031 (*ForoPlus*), che ha esaminato *funditus* la questione, si è affermato che, ai fini dell'instaurazione di un nuovo giudizio, è necessario che la parte individui specificamente «gli elementi idonei [...] a consentire la revisione della liquidazione del danno a causa di aggravamenti successivi e sopravvenuti alla formazione del giudicato», che sono da ricondurre «(a) ad un'obiettivo impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci, nell'ambito di una ragionevole previsione, di determinare l'aggravamento futuro; (b) all'impossibilità, ancora con riferimento alla prima liquidazione, di prevederne gli effetti; (c) all'insussistenza di un evento successivo avente efficacia causale dell'aggravamento». L'instaurazione di un nuovo giudizio è quindi possibile, quando non si violino i principi del giudicato e del dedotto e deducibile, nelle ipotesi in cui la sentenza non abbia statuito su quel profilo nuovo di danno (e non sul suo prevedibile aggravamento), e le osservazioni e le pretese ad esso legate non avrebbero potuto essere dedotte all'interno del primo processo. Applicando tali principi alla rendita vitalizia, deve pertanto ammettersi la possibilità di una sua revisione nei limiti in cui è ammesso adire il giudice in ragione dell'insorgere di danni del tutto imprevedibili e non accertabili al momento del primo giudizio.

5.3.16. – Con riguardo al problema della possibilità di adeguamento della rendita (che parte della dottrina identifica come una delle ragioni della scarsa applicazione dell'istituto, sottolineando come, in virtù del principio nominalistico che governa le obbligazioni pecuniarie, il potere di acquisto dell'importo dovuto periodicamente possa risultare eroso a causa della svalutazione monetaria), osserva il collegio come non sia precluso al giudice, in applicazione delle «cautele» consentite dalla norma, prevedere *ex ante* dei meccanismi di adeguamento rispetto al potere di acquisto della moneta in quanto, in assenza di tali meccanismi, il risarcimento non sarebbe integrale, così come condivisibilmente affermato da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano 9 maggio 2017, e 14 maggio 2019, cit.; Trib. Lecce 1° luglio 2019, n. 2275, cit., che adottano il criterio della rivalutazione annuale secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi membri dell'Unione europea (Ipc); Trib. Palermo 5 luglio 2017 e Trib. Gorizia 18 luglio 2017, n. 273, cit., che fanno riferimento al Foindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istat).

5.3.17. – La liquidazione in forma di rendita non sarà, viceversa, in alcun modo opportuna nel caso in cui le lesioni siano di lieve o media entità, in quanto il relativo gettito sarebbe così esiguo da non arrecare alcuna sostanziale utilità al danneggiato.

5.3.18. – Per concludere sul punto, va fatto brevemente cenno alle indicazioni contenute, sia pur *de iure condendo*, nei Principles of European Tort Law (Petl) e nel Draft Common Frame of Reference (Dcfr).

5.3.18.1. – Quanto ai primi, l'art. 10:102 prevede che «i danni sono liquidati in somma capitale o con pagamenti periodici quando ciò appaia più appropriato con particolare riguardo all'interesse del danneggiato», attribuendosi in tal modo al giudice la discrezionalità di liquidare il danno attraverso pagamenti periodici o tramite un'unica somma, ma poi specificandosi, significativamente, che i pagamenti periodici possono essere particolarmente utili in caso di danni permanenti, e che appare opportuno che la somma dovuta possa essere «adapted to a worsening or an improvement of the situation of the victim».

5.3.18.2. – Quanto al Draft Common Frame of Reference, l'art. 6:203 del capitolo 6, nel prevedere che «compensation is to be awarded as a lump sum unless a good reason requires periodical

payment», stabilisce una regola più elastica, privilegiando, peraltro, la liquidazione del danno attraverso una somma unica, mentre il risarcimento attraverso una somma periodica è prevista solo nel caso in cui vi sia una «buona ragione» che richieda la liquidazione attraverso la corresponsione periodica di una somma.5.4. – Esula dal perimetro imposto dal contenuto del motivo in esame la questione relativa al risarcimento del danno patrimoniale attraverso la costituzione di una rendita, che, sia detto incidentalmente, troverebbe a sua volta il proprio terreno d'elezione in caso di perdita o riduzione del reddito da parte del danneggiato.

6. – La censura mossa alla sentenza d'appello con il secondo motivo è invece fondata nella parte in cui deduce che la quantificazione della rendita da parte della corte d'appello sarebbe avvenuta con un criterio giuridicamente scorretto.

6.1. – La decisione impugnata appare, difatti, erronea in diritto, anche se per una ragione diversa da quella invocata dal ricorrente. Ma tale circostanza non appare decisiva, ai fini dell'accoglimento del motivo, alla luce del principio ripetutamente affermato da questa corte, secondo il quale il giudice di legittimità, «in virtù del principio *iura novit curia*, può ritenere fondato il ricorso anche per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte e individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella sentenza impugnata» (così Cass. n. 19132 del 29 settembre 2005, *id.*, Rep. 2006, voce *Locazione*, n. 198; n. 20328 del 20 settembre 2006, *ibid.*, voce *Cassazione civile*, n. 124; n. 24183 del 13 novembre 2006, *ibid.*, voce *Tributi in genere*, n. 1156; n. 6935 del 22 marzo 2007, *id.*, Rep. 2007, voce *Cassazione civile*, n. 47; n. 4994 del 26 febbraio 2008, *id.*, Rep. 2008, voce *Competenza civile*, n. 34; ord. n. 10841 del 17 maggio 2011, *ForoPlus*; n. 3437 del 14 febbraio 2014, *id.*, Rep. 2014, voce *Cassazione civile*, n. 32; ord. n. 18775 del 28 luglio 2017, *id.*, Rep. 2017, voce *cit.*, n. 308; n. 26991 del 5 ottobre 2021, *ForoPlus*).

6.2. – Osserva il collegio che, riconosciuta al giudice di merito la facoltà di liquidare il danno in forma di rendita (se del caso, come opzione risarcitoria privilegiata), incombe poi su quello stesso giudice l'onere di assicurare che la rendita restituisca un valore finanziariamente equivalente al capitale da cui è stata ricavata, per l'intera durata della vita del beneficiario.

6.3. – La conversione di un capitale in una rendita avviene dividendo il primo per un coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie: assunta a base di calcolo la somma capitale (come correttamente individuata, nella specie, dalla corte d'appello), la scelta del coefficiente per la costituzione di una rendita vitalizia da parte del giudice di merito incontra alcuni limiti. Poiché la rendita deve essere equipollente al capitale, difatti, il coefficiente prescelto dovrà essere: a) scientificamente fondato; b) aggiornato; c) corrispondente all'età della vittima alla data dell'infornuto; d) progressivo, cioè variabile in funzione (almeno) di anno, se non di frazione di anno.

6.3.1. – Tutti questi requisiti concorrono a garantire il rispetto del precetto di cui all'art. 1223 c.c., e cioè la corrispondenza — indagata sulla base di un criterio di causalità giuridica — tra le conseguenze dannose risarcibili, e direttamente e immediatamente riconducibili all'evento di danno (a sua volta riconducibile ad una condotta colpevole sulla base di un nesso di causalità materiale) e il risarcimento accordato in concreto.

6.4. – Nel caso di specie, la corte d'appello ha ritenuto di costituire la rendita in favore della vittima dividendo il capitale per il coefficiente di cui all'art. 46, lett. c), d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131: tale coefficiente è dettato dalla legge al fine di determinare la base imponibile dell'imposta di registro dovuta per gli atti di costituzione di rendite vitalizie, ed è stato periodicamente aggiornato con successivi decreti ministeriali.

6.4.1. – Il coefficiente di cui si discorre, concepito per la liquidazione di una imposta, ha, peraltro, una progressione non corrispondente all'età del beneficiario. Esso infatti è invariato per le persone di età compresa tra 0 e 20 anni; aumenta ogni dieci anni fino a 40 anni; quindi aumenta con cadenza progressivamente decrescente (ogni quattro, ogni tre, ogni due anni) fino a 78 anni; da tale età in poi torna a crescere con cadenze più distanziate (ogni tre, ogni quattro, ogni cinque anni), fino a 99 anni.

6.4.2. – Un coefficiente così strutturato non è rispettoso del precetto di cui all'art. 1223 c.c., perché, se liquidato per il risarcimento del danno da invalidità permanente, finirebbe — esemplificando — per accordare ad un ventenne lo stesso risarcimento dovuto ad un neonato, e ad un quarantenne lo stesso risarcimento dovuto ad un trentenne.

6.4.3. – Non pare superfluo aggiungere, sia pur *ad abundantiam*, che il coefficiente di cui all'art. 46, lett. c), d.p.r. 131/86 cit. restituisce il valore capitale di una rendita se moltiplicato per il rateo annuo di essa; ciò vuol dire che, sulla base del valore capitale, la divisione di questo per il coefficiente suddetto restituisce il rateo annuale, e non mensile, della rendita — come invece ritenuto dalla corte d'appello, con errore *in bonam partem*, non

censurato dal debitore, e comunque assorbito dall'accoglimento *in parte qua* del motivo di ricorso in esame.

6.5. – A quanto esposto consegue che, qualora il giudice ritenga di liquidare il danno in forma di rendita, dovrà procedere, in concreto:

a) a quantificare il danno in somma capitale, avuto riguardo all'età della vittima al momento del sinistro, sulla base delle tabelle di mortalità e senza tener conto della sua eventuale ridotta aspettativa di vita, qualora quest'ultima risulti conseguenza dell'illecito;

b) ad individuare un coefficiente di capitalizzazione fondato su corrette basi attuariali, aggiornato e corrispondente all'età della vittima al momento dell'evento;

c) a dividere la somma capitale per il coefficiente di capitalizzazione;

d) a dividere ancora (eventualmente) per dodici il rateo annuo, se intenda liquidare una rendita mensile invece che annuale.

6.6. – Va ancora osservato, in proposito, come le stesse tabelle Inail per gli infortuni mortali sul lavoro allegate al d.m. 1° aprile 2008, e successive modifiche, basate su stime aggiornate dell'aspettativa di vita media, non costituiscono un criterio sicuramente corretto per la determinazione di coefficienti di capitalizzazione conformi all'art. 2057 c.c., poiché prevedono coefficienti diversi a seconda del grado di invalidità permanente, di tal che, esemplificando, un invalido al 70 per cento di 50 anni avrà diritto ad una rendita calcolata su un coefficiente dimezzato rispetto a un invalido al 15 per cento di 50 anni. Si applicano, in altri termini, a parità di età, coefficienti inversamente proporzionali al grado di invalidità permanente (sul presupposto che più alta è l'invalidità, minore è la speranza di vita), mentre, come già più volte evidenziato, della ridotta speranza di vita non si deve tenere conto, nella scelta del coefficiente, qualora essa dipenda dal fatto illecito del danneggiante.

6.7. – La scelta del coefficiente sarà, pertanto, oggetto di valutazione e di scelta discrezionale da parte del giudice di merito, fermi i parametri poc'anzi indicati. Un utile riferimento «paranormativo» può, peraltro, essere rappresentato da quello a suo tempo suggerito per la liquidazione del danno da incapacità lavorativa diffuso dal Consiglio superiore della magistratura ed allegati agli atti dell'incarico di studio per i magistrati, svoltosi a Treviso il 30 giugno – 1° luglio 1989 (in *Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno*, *Quaderni del Csm*, 1990, n. 41, 127 ss.) indicati, tra le altre, da Cass. 20615/15, *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Danni civili*, n. 306).

7. – Con il terzo motivo del ricorso incidentale, si lamenta, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente compensato le spese di lite del grado di appello tra i sig. M. e M. e l'Asst R.

La censura risulta assorbita per effetto dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso.

8. – La sentenza deve conseguentemente essere cassata nei limiti di cui in motivazione, con rinvio del procedimento alla Corte d'appello di Milano, che, in diversa composizione, applicherà i suesposti principi di diritto.

■ ■ ■ ■ ■

Risarcimento in forma di rendita vitalizia e quadratura del cerchio.

(1-2) I. – Con un'articolata motivazione la Suprema corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla liquidazione del danno permanente alla salute derivante da malpractice sanitaria, offre una serie di criteri volti a superare la storica diffidenza dei tribunali nel risarcire tale voce di danno in forma di rendita vitalizia (questione di rado affrontata dalla giurisprudenza di legittimità: esemplificativa, al riguardo, Cass. 18 novembre 2005, n. 24451, *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Danni civili*, n. 349, e *Resp. civ. e prev.*, 2006, 637, con nota di P. ZIVIZ, e *Nuova giur. civ.*, 2006, I, 1123, con nota di A. NEGRO; per un tentativo d'inventario delle «[a]ssai poche ... pronunce giurisprudenziali che hanno provveduto al risarcimento del danno alla persona nella forma della rendita vitalizia», v. M. GIACCAGLIA, *Ancora sul risarcimento del danno permanente alla persona mediante rendita vitalizia* (nota a Trib. Milano 14 maggio 2019, *Foro it.*, Rep. 2019, voce *Sanità pubblica e sanitari*, n. 452), in *Nuova giur. civ.*, 2020, I, 538, 541, 546). In tale contesto, infatti, la prassi ha sempre privilegiato la liquidazione del danno per equivalente monetario con corresponsione dell'importo in una unica soluzione (*ex multis*, Trib. Trieste 5 aprile 2012, *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Danni*

civili, n. 204, e *Riv. it. medicina legale*, 2012, 1784, annotata da T. GASPARRO, *Il risarcimento del danno alla persona post sez. un. 2008 tra automatismi e duplicazioni. L'opzione della rendita vitalizia ex art. 2057 c.c.*). A volte, tuttavia, si danno casi, come quello considerato dalla pronuncia in epigrafe, ove dall'illecito derivano pregiudizi materiali assai gravi e permanenti, cui di frequente si accompagna la necessità di cure mediche e, più in generale, di assistenza continuativa, trattandosi molto spesso di individui non più autosufficienti (tra le pronunce più significative in materia cfr. Trib. Milano 14 maggio 2019, cit., anche in *Dir. mercato assic. e fin.*, 2020, 149, con nota di E. GIUSTI, *La rendita vitalizia ed il risarcimento del danno: il ruolo dell'assicurazione*, e *Nuova giur. civ.*, 2020, 541; *Danno e resp.*, 2019, 647, con note di L. BRIZI, *La liquidazione del danno alla persona mediante rendita vitalizia: una rara occasione*, e di C. SCARPELLINO, *Danno permanente e rendita vitalizia: note in margine a una sentenza milanese*, e, per mano dello stesso estensore (M. Flaminio), Trib. Milano 27 gennaio 2015, *Foro it.*, Rep. 2015, voce cit., n. 289, e, per esteso, *Riv. it. medicina legale*, 2015, 1605, con nota di A. FURLANETTO – E. MACRÌ; *Resp. civ. e prev.*, 2015, 1637, con nota di D. CHINDEMI, *Rendita vitalizia in caso di danno patrimoniale futuro e da incapacità lavorativa: criteri di determinazione*, e *Nuova giur. civ.*, 2015, I, 621, con nota di C. MAZZANTI, *Danno permanente alla persona e risarcimento sotto forma di rendita vitalizia*).

In particolare, la vicenda in rassegna trae origine dalla condotta negligente di un (falso) medico che, a causa dell'errata diagnosi in sede di primo accesso al pronto soccorso e del conseguente ritardo nella somministrazione della corretta terapia, cagionava ad un bambino di pochi mesi lesioni permanenti gravissime. In sede di appello, il giudice di seconde cure, confermata l'entità del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura liquidata all'esito del giudizio di primo grado, stabiliva che questo venisse erogato in forma di rendita vitalizia, ex art. 2057 c.c., in quanto meglio rispondente alle esigenze del danneggiato, tenuto conto dell'impossibilità di stabilire in modo oggettivo una durata presumibile di vita del bambino e del carattere permanente del danno.

In simili ipotesi non sempre la quantificazione del danno a favore della vittima riesce agevole, anzi — come la prassi giudiziale insegna — tale determinazione si dimostra spesso piena di difficoltà e di profili controversi poiché alcune delle voci di danno, come quelle relative all'invalidità permanente o alle spese per cure e assistenza future, devono essere parametricate sulla durata presumibile della vita del danneggiato. Ciò, tuttavia, risulta sovente in implausibile possibile giacché una delle conseguenze principali associate all'evento lesivo è proprio la riduzione delle aspettative di vita.

II. – Nel caso di specie (come anticipato, episodio di malasanità: erronea diagnosi da parte di soggetto che, pur prestando servizio presso il pronto soccorso pediatrico di una struttura sanitaria, non ricopriva la qualifica di medico), i genitori della vittima, un bambino in tenera età ridotto in stato vegetativo permanente con paralisi cerebrale, encefalopatia epilettica e grave scoliosi evolutiva, si costituivano con ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione censurando sia la scelta, da loro definita amorale, di liquidare il danno non patrimoniale alla salute sotto forma di rendita vitalizia, sia le concrete modalità di calcolo di questa.

I ricorrenti evidenziavano, in particolare, la contraddittorietà della sentenza oggetto di ricorso in quanto, pur avendo quest'ultima rigettato la richiesta da parte degli appellanti di riduzione dell'entità del risarcimento riconosciuto al figlio a causa della sua minore aspettativa di vita, determinata proprio dalle omissioni colpevoli delle controparti, ciò in concreto avrebbe consentito a queste ultime di giovare della propria condotta negligente e imperita. I ratei della rendita, infatti, non sarebbero stati versati per tutti gli anni di vita computati sulla base delle tabelle della mortalità media (sulla cui scorta, invece, viene calcolato il risarcimento in forma di capitale), ma solo per il numero di anni effettivamente

vissuti dal danneggiato, presumibilmente inferiore proprio a causa della gravità delle lesioni subite. Il presupposto implicito della censura mossa dai ricorrenti è che la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia, cessando con la morte del beneficiario, agevolerebbe il responsabile del fatto illecito in tutti i casi in cui la gravità stessa delle lesioni provochi una ridotta aspettativa di vita per la vittima: determinando, nella sostanza, una riduzione dello stesso risarcimento e *de facto* avvantaggiando il danneggiante. Lamentano, inoltre, che il giudice sottostante non avrebbe adeguatamente motivato la ragione per la quale la costituzione di una rendita di modesta entità mensile (nel caso di specie liquidata in euro 1.283,53) fosse maggiormente indicata a far fronte alle concrete esigenze del minore che proprio a causa del danno permanente necessiti di assistenza continuativa.

III. – La Cassazione chiarisce *in primis* che la scelta della liquidazione del danno permanente alla persona ai sensi dell'art. 2057 c.c. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, poiché il capitale e la rendita per l'ordinamento civilistico si equivalgono. La norma, in particolare, trova applicazione qualora il giudice di merito accerti l'esistenza di un danno alla persona di carattere permanente, così da prevedere una liquidazione del danno attraverso il meccanismo della rendita vitalizia. Quest'ultima costituisce una forma di risarcimento per equivalente ed è fonte di un rapporto a esecuzione periodica, in cui la durata prevista è componente essenziale dell'utilità alla quale è ordinato il rapporto (cfr., in questo senso, Cass. 13 gennaio 1993, n. 357, *Foro it.*, 1993, I, 1897, con nota di G. DE MARZO, e *Corriere giur.*, 1993, 303, con nota di V. CARBONE). Ben si comprende, infatti, la funzione di tale previsione se la si pone in relazione con il carattere permanente del danno: la liquidazione ex art. 2057 c.c. mira a realizzare una tendenziale corrispondenza fra permanenza del danno e del ristoro, configurando la liquidazione della rendita non come diritto della parte, ma come facoltà del giudice, che pure va accompagnata da opportune cautele. In tale prospettiva, la corte d'appello aveva ritenuto, com'era in sua facoltà, che l'applicazione della soluzione periodica tramite la rendita vitalizia, nella fattispecie concreta, fosse la più adatta a perseguire la finalità riparatoria, provvedendo d'ufficio, anche in assenza di una specifica istanza di parte, per essere nella sua facoltà di scegliere tale opzione a favore del danneggiato (per la prima pronuncia esplicativa v. Cass. 28 aprile 1983, n. 2918, *Foro it.*, Rep. 1984, voce cit., n. 62, la quale ha stabilito che, in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, che procede alla liquidazione del danno per invalidità permanente, il ricorso al sistema della capitalizzazione del reddito del danneggiato o al criterio equitativo, che sono metodologie di liquidazione sostanzialmente equivalenti, sicché la relativa scelta non è censurabile in sede di legittimità).

IV. – Analizzando l'istituto in parola, la Cassazione rileva dalla semplice lettura dell'art. 2057 c.c. che i presupposti per la liquidazione del danno alla persona sotto forma di rendita sono rappresentati essenzialmente dalle condizioni delle parti e dalla natura del danno stesso. Con riguardo al primo profilo sembra opportuno interpretare tale requisito nel senso che la scelta tra il risarcimento in forma di capitale e il risarcimento in forma di rendita vada compiuta in concreto, verificando cioè quale fra le due forme di ristoro si dimostri più conveniente rispetto ai reali interessi in gioco delle parti del rapporto, e non in base alla valutazione di elementi estrinseci (ad esempio, la maggiore o minore attitudine sanzionatoria di una delle due forme di risarcimento). Invece, il concetto della natura del danno comporta che la liquidazione in forma di rendita dovrà escludersi per tutti quei danni che abbiano natura modesta, e preferirsi invece per quelli di rilevante entità. Infatti, in linea generale, nel caso di lesioni modeste, il gettito della rendita (essendo particolarmente esiguo) non porterebbe alcuna utilità al danneggiato.

La corte precisa, inoltre, che la censura mossa dai ricorrenti deve essere superata distinguendo il coefficiente utilizzato per la costituzione della rendita dalla durata della stessa. Il primo deve corrispondere all'età del danneggiato al momento del sinistro, utilizzando come parametro la durata media della vita (e non quella presumibile nel caso concreto), sì che una volta calcolato correttamente il rateo, non si viola il principio della integrale riparazione del danno qualora, con la morte *ante tempus* della vittima, cessi il risarcimento poiché — precisa la corte — con il suo *exitus* cessa anche il danno sofferto.

Di fatto, se la durata della vita del danneggiato è maggiore rispetto alla durata della vita media, sarà il danneggiato a trarre un lucro (rilievo ineccepibile, vien fatto di chiosare, ma non veramente speculare, posta l'elevata improbabilità di tale ipotesi). Qualora, invece, si rivelasse inferiore alla durata della vita media a causa delle lesioni subite, il responsabile sarà tenuto a risarcire il danno sotto forma di rendita, al quale dovrà aggiungersi la somma dovuta a titolo di danno parentale ai genitori (e qui, di scorcio, occorre osservare, da un lato, che il risarcimento del pregiudizio da perdita del rapporto parentale supplisce alla mancanza di riconoscimento ordinamentale del danno da morte e, dall'altro ch'esso, comunque, sussiste in ogni caso, senza poter riequilibrare il minor aggravio per il debitore: più in chiaro, di là da valutazioni etiche, poco conducenti, la pretesa equivalenza delle due forme di risarcimento, in unica soluzione o tramite rendita vitalizia, nasconde con difficoltà il fatto che la seconda tecnica alloca in capo al danneggiato il rischio di *exitus* prematuro in conseguenza dell'illecito, a tutto vantaggio, va da sé, del suo autore; quanto dire che, in mancanza di correttivi, il ricorso alla rendita vitalizia, pur impregnato di buone intenzioni, val quanto una scommessa sbilanciata a favore del 'tortfeasor'). Se, infine, la durata della vita della vittima fosse inferiore alla vita media ma non a causa delle lesioni, il responsabile che cessa di pagare la rendita non realizzerà evidentemente alcun vantaggio patrimoniale, perché il risarcimento cessa in quanto cessa il danno (con tanto di trionfo dell'ottica risolutamente compensativa della responsabilità civile; salvo che il vantaggio del danneggiante viene magicamente in vista se lo si confronta con quanto avrebbe dovuto corrispondere in un'unica soluzione, proiettata su una più lunga sopravvivenza della vittima).

Ad avviso dei giudici della legittimità, ad ogni modo, è proprio l'area del danno grave alla persona che rappresenta il terreno di elezione per il risarcimento in forma di rendita vitalizia, poiché tale istituto è l'unico che consente di considerare adeguatamente, tra i molteplici aspetti, quello dell'evoluzione diacronica della malattia (salva la possibilità di adeguamento in base alla presenza di aggravamenti che non fossero accertabili e prevedibili al momento della pronuncia, cfr. Cass. 4 novembre 2014, n. 23425, *id.*, Rep. 2014, voce cit., n. 209).

Riparare, infatti, un pregiudizio derivante da una grave lesione alla salute attraverso la costituzione di una rendita quale forma privilegiata di risarcimento consente di cogliere a pieno la proiezione diacronica di tutte le componenti del danno che, di giorno in giorno, il danneggiato avrebbe subito (per poter indagare e capire meglio i meccanismi anche di carattere sociologico che sottostanno a tali considerazioni è utile esaminare la questione sotto l'aspetto dei vantaggi e degli svantaggi per le parti coinvolte: a tal proposito v. M. ROSSETTI, *Danno alla persona e risarcimento in forma di rendita*, in <<https://www.melchiorregioia.it/pdf-mg/tagete/175.pdf>>; e in *Resp. civ. e prev.*, 2002, 508, con il titolo *Il danno civilmente rilevante: tipologie, accertamento, liquidazione*).

Sembrano ormai lontani, dunque, i tempi in cui la corte appariva costretta ad uscire, *ob torto collo*, dal solco tracciato dalla tradizione — quello del risarcimento sotto forma di capitale — ed in cui il risarcimento in forma di rendita vitalizia rappresentava una soluzione quasi di ripiego. I tribunali sollecitati a pronunciarsi in materia, soppesando adeguatamente pro e contro delle diverse formule di liquidazione alla luce delle circostanze del caso concreto

sottoposto al loro vaglio, saranno chiamati a privilegiare la formula della rendita; e tale scelta non sarà censurabile dinanzi la Corte di cassazione se non per illogicità della motivazione o errore di diritto.

Resta il fatto che, al margine, i molti pregi della tecnica risarcitoria basata sulla rendita vitalizia rischiano di neutralizzare la portata deterrente della responsabilità civile. Un prezzo davvero inevitabile?

V. — Con il secondo motivo di doglianza, i ricorrenti sostengono che la corte territoriale abbia utilizzato un criterio di calcolo giuridicamente scorretto per quantificare la rendita vitalizia in favore della vittima, avendo, in particolare, ritenuto di operare il calcolo dividendo il capitale per il coefficiente di cui all'art. 46, lett. c), d.p.r. 131/86, dettato dalla legge al fine di determinare la base imponibile dell'imposta di registro dovuta per gli atti di costituzione di rendite vitalizie.

La corte, una volta stabilito che il giudice è libero di optare *ex officio* per lo strumento di cui all'art. 2057 c.c., chiarisce che incombe poi su quest'ultimo l'onere di assicurare che la rendita sia calcolata in modo da restituire un valore finanziariamente equivalente al capitale da cui è stata ricavata per l'intera durata di vita del beneficiario (sul punto v. B. VARI, *La Suprema corte fa il punto sulla rendita vitalizia nella liquidazione del danno non patrimoniale e ne valorizza la funzione risarcitoria*, in <www.dirittoegustizia.it>, 26 ottobre 2022).

La base di calcolo, correttamente individuata in appello, è la somma capitale, da dividersi per un coefficiente, il quale è oggetto di valutazione e di scelta discrezionale del giudice nel rispetto di alcuni parametri: esso dovrà infatti essere «a) scientificamente fondato; b) aggiornato; c) corrispondente all'età della vittima alla data dell'infortunio; d) progressivo, cioè variabile in funzione (almeno) di anno, se non di frazione di anno». Dividendo quindi il capitale per tale coefficiente si ottiene il rateo annuo, che andrà ulteriormente diviso per dodici mesi, se si vuole liquidare una somma mensile invece che annuale.

I giudici della legittimità puntualizzano (ma vedi i dubbi che si sono dianzi segnalati) che tutti questi requisiti valgono a garantire il rispetto della corrispondenza, basata su un criterio di causalità giuridica, tra le conseguenze dannose risarcibili (direttamente e immediatamente riconducibili all'evento) e il risarcimento accordato in concreto.

Nel caso di specie, pertanto, il criterio (utilizzato dalla corte d'appello) di cui all'art. 46, lett. c), d.p.r. 131/86, concepito per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro dovuta per gli atti di costituzione delle rendite vitalizie, non è idoneo in quanto ha una progressione non corrispondente all'età del beneficiario. Esso, per esempio, rimane invariato per le persone di età compresa tra i 0 e i 20 anni; dunque, la sua applicazione nella liquidazione del risarcimento per danno da invalidità permanente violerebbe il disposto dell'art. 1223 c.c.

La corte osserva, invero, che a tale scopo non offrono un criterio idoneo neppure le tabelle Inail per gli infortuni mortali sul lavoro allegata al d.m. 4 aprile 2008 e successive modifiche, poiché queste prevedono coefficienti diversi a seconda del grado di invalidità permanente e cioè — a parità di età — inversamente proporzionali al grado di invalidità permanente, sulla base del presupposto che più alta è l'invalidità, minore è la speranza di vita. Come già osservato, tuttavia, la minore aspettativa di vita che sia conseguenza dell'illecito non deve rilevare nella determinazione del coefficiente per il calcolo della rendita vitalizia ex art. 2057 c.c.

Il collegio, pertanto, trova un utile riferimento paronormativo nei criteri suggeriti per la liquidazione del danno da incapacità lavorativa diffusi dal Consiglio superiore della magistratura (v. *Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno*, in *Quaderni del Csm*, 1990, n. 41, 127 ss., indicati, tra le altre, anche in Cass. 14 ottobre 2015, n. 20615, *Foro it.*, Rep. 2015, voce cit., n. 306).

GIADA STROMMILLO

Un oscuro oggetto di desiderio: il risarcimento in forma di rendita vitalizia.

1. - *Da oggi si cambia!* La Cassazione mostra di non avere dubbi⁽¹⁾. La tecnica del risarcimento del danno permanente alla persona in forma di rendita vitalizia, tradizionalmente marginalizzata a dispetto dell'avallo codicistico⁽²⁾, va — quanto meno in talune circostanze, da scrutinare in concreto — privilegiata rispetto alla più comune liquidazione attuata per il tramite dell'erogazione di una sorte capitale⁽³⁾. A sostegno della superiorità della prima parabola possono essere invocate, ad avviso del collegio giudicante, svariate ragioni; per converso, la strisciante «diffidenza»⁽⁴⁾, di cui la prassi così poco ricettiva sembra dare inequivoca testimonianza, si vuole sia alimentata da pregiudizi infondati. Proviamo, quindi, a passare in rapida rassegna le prime, per poi considerare più da presso i secondi.

2. - *Le ragioni dello stil nuovo.* Il ricorso alla rendita vitalizia, osserva la Cassazione, garantisce «la tendenziale corrispondenza fra permanenza del danno e permanenza del risarcimento» (§ 4.1), sì che il diritto a riceverla «matura *de die in diem*, ed ogni rateo di rendita compensa il pregiudizio sofferto dalla vittima nel corrispondente arco di tempo» (§ 5.3). Anzi, la tecnica in parola è l'unica in grado di «considerare adeguatamente l'evoluzione diacronica della malattia» (§ 5.3.3; ma il fascino di una più congrua «proiezione diacronica» è invocato in molti altri passaggi: ad es., § 5.3.6). Insomma, una regolazione fine, piuttosto che

una scommessa al buio o quasi sul domani che verrà, ma, secondo una opinione risalente, da usare esclusivamente per «[...] quelle voci di danno che in concreto vengono liquidate tenendo conto della aspettativa di vita media».⁽⁵⁾

C'è dell'altro. Accade di frequente che il risarcimento in un'unica soluzione manchi l'obiettivo di soddisfare le esigenze della vittima e venga, anzi, 'disperso' perché il destinatario di tale ristoro non sa o non può più badare a se stesso con la necessaria lungimiranza, o ancora per l'approssimazione incolpevole⁽⁶⁾, quando non per il doloso approfittamento, da parte di chi si dovrebbe prender cura di lui (§ 5.3.14). E va messo nel conto anche il pregio di poter provvedere 'in corsa' a modifiche della sua consistenza in funzione di sviluppi materializzati a valle della sentenza che ha disposto il ristoro (§ 5.3.15).

Qualche voce dottrina vorrebbe integrare la lista con un'altra virtù: la possibilità di evitare computazioni (aspettativa di vita media e dintorni) praticamente ingestibili e tuttora ineludibili quando, a fini di liquidazione del pregiudizio, si cerca di divinare il futuro⁽⁷⁾. Ma l'idea sottesa — che, cioè, la rendita possa essere determinata in autonomia, senza bisogno di raggugliarla, in via derivativa, a un'entità totale⁽⁸⁾ — è smentita senza tentennamenti dalla Suprema corte, la quale spiega, quando entra nel dettaglio tecnico di come delibare l'annualità o mensilità dovuta a titolo di rendita vitalizia, che occorre determinare, in prima approssimazione, il capitale da cui ricavare la rendita (§ 5.3), nel presupposto che la seconda sia, per il tramite del coefficiente adottato, equipollente al primo (§ 6.3): tant'è vero che incombe sul giudice «l'obbligo di assicurare che la rendita restituisca un valore finanziario equivalente per l'intera durata della vita del beneficiario» (§ 6.2). Non è, dunque, una maggiore facilità di computo a (contribuire a) orientare la scelta (della Cassazione), come invece avviene in altri sistemi.

3. - *Incidenti di percorso.* Le preoccupazioni riguardanti la tutela della posizione del danneggiato (eventualmente anche contro se stesso)⁽⁹⁾ non sono peregrine e trovano

(1) Cfr. M. HAZAN - F. MARTINI, *Risarcimento del danno, va preferita la liquidazione con rendita vitalizia*, ne *Il Sole 24 Ore* del 25 novembre 2022.

(2) Un'incursione nell'Archivio giurisprudenziale nazionale del Ministero della giustizia fornisce, peraltro, segni d'inattesa vivacità: cfr., fra le emersioni più recenti, App. Milano 22 novembre 2022, n. 3678; App. Palermo 13 ottobre 2022, n. 1684; Trib. Torino 29 settembre 2022, n. 3777; App. Venezia 7 giugno 2022, n. 1310.

(3) Analogo convincimento è espresso dal gruppo di studiosi che, nell'ambito di un lavoro collettivo inteso a predisporre la riforma del codice civile a norma della legge delega del 2019, si è dato carico di riformulare l'articolato relativo al danno non patrimoniale. In margine al testo riveduto, senza stravolgimenti, dell'art. 2057, si dubita che «il riconoscimento di una somma comparativamente più alta a titolo di danno non patrimoniale costituisca la strada migliore per garantire un adeguato livello di effettività». E si spiega, poi, che «[f]ondato è il rischio infatti che la somma, pur alta, concessa a titolo di danno non patrimoniale per una lesione permanente, possa non essere adeguata soprattutto quando il macroleso sia un minore di età». Meglio, allora, «optare verso un sistema di rendita vitalizia che sia più in grado di assicurare protezione durante tutta la vita del leso», restituendo attualità a «quanto già la relazione al codice civile indicava ben settantasette anni orsono»: v. V. CUFFARO - A. GENTILI (a cura di), *Materiali per una revisione del codice civile*, II, Milano, 2022, 256 s.

(4) Diffidenza fondata, secondo M. ROSSETTI, *Danno alla persona e risarcimento in forma di rendita*, <www.melchiorregioia.it/pdf-mg/tagete/175.pdf>, 1998 (e in *Resp. civ. e prev.*, 2002, 508, con il titolo *Il danno civilmente rilevante: tipologie, accertamento, liquidazione*), su vecchi pregiudizi e altri equivoci. Più 'ecumenico', in negativo, M. FRANZONI, *Il fatto illecito*, in *Commentario Scialoja-Branca-Galgano* a cura di G. DE NOVA, 2ª ed., Bologna, 2020, 684 s., a cui dire «il sistema del vitalizio, sebbene idealmente perfetto, finisce per non soddisfare il danneggiante e neppure il danneggiato. Per il primo, la insoddisfazione deriva dal fatto che la sua prestazione risulta eccessivamente onerosa sia per quanto riguarda le garanzie in capitale imposte con la sentenza di condanna, sia per «l'odioso e indefinito prolungamento del rapporto». Per il secondo, lo sfavore per la rendita viene dal fatto che è preferibile ricevere in una unica soluzione un risarcimento in capitale tale da consentirgli una eventuale diversa sistemazione professionale, maggiormente consona al suo stato, piuttosto che ricevere periodicamente una modesta somma di denaro». Di qui il fatto che il sistema sia rimasto «lettera morta» (o quasi) nelle applicazioni giurisprudenziali. V. altresì *infra*, nt. 7.

(5) Il caveat è di V. ZENO-ZENCOVICH, *Per una "riscoperta" della rendita vitalizia ex art. 2057 c.c.*, in *Nuova giur. civ.*, 1999, I, 132, il quale precisa, tuttavia, che «[I]e altre voci, come il danno morale al soggetto leso e ai suoi congiunti, e ovviamente le spese già sostenute andrebbero comunque liquidate *una tantum*, anche al fine di venire incontro alle immediate esigenze di sostegno patrimoniale. Ma altre voci appaiono sicuramente traducibili in adeguati termini monetari attuali e dunque in una rendita mensile o annuale».

(6) Il timore, anche se fondato, tuttavia prova troppo e non si confronta con il modello di protezione delineato nel codice civile a tutela del minore dagli art. 320 e 334 e, quanto al soggetto che non possa provvedere alla cura dei propri interessi per menomazioni psicofisiche, dagli art. 404 ss. in tema di amministrazione di sostegno. Il complesso delle misure di protezione del soggetto debole e il ruolo del giudice tutelare nell'autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione secondo il parametro della «necessità o utilità evidente», anche mediante l'istituzione di un trust in favore del beneficiario (cfr., per maggiori raggugli, A. DI SAPIO, *Trust a causa familiare e di solidarietà*, in *Vita not.*, 2019, 699, nonché *Trust e amministrazione di sostegno (atto primo) - I parte e II parte*, rispettivamente in *Trusts*, 2009, 4, 364, e 2009, 5, 480; ulteriori indicazione *infra*, nt. 30) dovrebbe offrire un adeguato argine di salvaguardia verso forme di dilapidazione di quanto liquidato *una tantum*.

(7) Cfr., indicativamente, C. ANGIOLINI, *Danni permanenti*, in *Codice della responsabilità civile*, a cura di E. NAVARRETTA, Milano, 2021, 1527.

(8) Come vuole la prassi ambrosiana, esemplificata in modo nitido da Trib. Milano 14 maggio 2019, giud. M. Flamini, *Foro it.*, Rep. 2019, voce *Sanità pubblica e sanitari*, n. 427, per esteso in *Danno e resp.*, 2019, con note di C. SCARPELLINO, *Danno permanente e rendita vitalizia, note in margine a una sentenza milanese*, e L. BRIZI, *La liquidazione del danno alla persona mediante rendita vitalizia: una rara occasione*.

(9) P. MARIOTTI - P. DONATO, *Il risarcimento in forma di rendita*, in *Dir. economia assicurazioni*, 2009, 909.

riscontro nei molti ordinamenti che prevedono, in alternativa alla liquidazione in forma capitale, la corresponsione frazionata vitalizia (quando, addirittura, non le assegnino la prevalenza, come per esempio accade — meglio, dovrebbe accadere — in Germania in forza del § 843 BGB⁽¹⁰⁾, e delle molte disposizioni speciali che a quella norma si allineano). Ne dà conferma di straordinario rilievo lo statunitense *Periodic Payment Settlement Act* del 1982, che teneva a battesimo un regime fiscale di tutto favore per chi avesse rinunciato a un risarcimento con 'lump-sum' in favore di uno 'structured settlement' basato sul pagamento periodico: la legge federale era motivata, in prima approssimazione, dalla «image of the squandering plaintiff»⁽¹¹⁾, ossia dal timore che le vittime di attività illecite, cui siano assegnate a titolo di ristoro ingenti somme di denaro, le sperperino in un battibaleno, lasciando il costo del loro supporto a carico della collettività (paradossalmente, l'intervento del Congresso ha determinato una piaga anche più devastante, rappresentata dalla crescita impetuosa del mercato secondario dei trasferimenti a terzi, società di factoring, delle rendite in cambio di una somma «discounted» con un coefficiente aggressivamente vantaggioso per l'acquirente)⁽¹²⁾. Ma non si può fare a meno di notare che il paternalismo ispiratore di quelle preoccupazioni abbia molteplici punti di ricaduta nel nostro sistema giuridico. A tacer d'altro, dell'incapace si occuperà qualcuno, investito della cura del suo patrimonio, sotto il controllo del giudice tutelare: sistema non privo di imperfezioni, ma comunque collaudato e con applicazione a compasso allargato (fino a neutralizzare chi sia affetto da prodigalità: il figlio di Pietro Bernardone non avrebbe goduto della simpatia del nostro legislatore codicistico ...), sì che non si vede perché dovrebbe trovare nelle circostanze in esame echi più incisivi che altrove.

Quanto, poi, alla maggiore corrispondenza del risarcimento in forma di rendita all'effettività del danno nella sua dimensione temporale prolungata, essa sembra deriva-

re da un'impressione emotiva — alla penosa routinarietà dell'handicap fa da contrappeso la quasi quotidianità del supporto, in una sorta di virtuosa ricomposizione degli effetti negativi di lungo corso dell'illecito — piuttosto che rilievi analitici: nel quadro teorico diviso dalla Cassazione il flusso di redditi a venire deve equivalere, attraverso operazioni intese a realizzarne l'attualizzazione, al capitale da versare nell'immediato, il quale è in grado, per definizione, di produrre rendite equivalenti per l'arco di tempo futuro considerato. E se è vero che la rendita può essere adeguata alle oscillazioni del potere d'acquisto della moneta, è agevole opinare che operazioni non meno efficaci di copertura possa fare un investitore sufficientemente attrezzato. Ancora: se, come ricorda la corte, il sopravvenire di un aggravamento del pregiudizio permette di rivedere i conti fatti al tempo della vicenda contenziosa, nulla esclude che analoga integrazione possa essere richiesta e ottenuta da chi vanta il diritto all'integrale risarcimento del danno.

Tutto ciò, beninteso, rinvia al postulato dell'equivalenza di base delle due forme risarcitorie⁽¹³⁾. Se esso corrisponde al vero, si può — anzi, si deve — presupporre che le due traiettorie siano sostanzialmente (*i.e.*, sul piano effettuale) sovrapponibili a dispetto della loro diversità e immaginare che la scelta rimessa al giudice dall'art. 2057 c.c. sia meramente organizzativa e ritagliata sugli elementi fattuali del caso concreto, senza che tale equilibrio sia, almeno in teoria, scosso da dettagli periferici. La verifica di questo risultato passa attraverso il superamento della già ricordata diffidenza dei pratici nei confronti del risarcimento in forma di rendita. E a questo compito si è dedicata, con solerzia evidentemente ispirata da un apporto dottrinario di peso rimarchevole⁽¹⁴⁾ (talora ripreso *verbatim*), la sentenza in epigrafe.

4. - *Alla ricerca dell'equivalenza.* La Cassazione risponde alla doglianza dei ricorrenti, a cui dire la scelta della corte d'appello doveva considerarsi immorale, perché, in vista della verosimilmente ridotta aspettativa di vita della vittima dell'illecito, il risarcimento in forma di rendita avrebbe presumibilmente permesso al suo autore di lucrare un consistente risparmio rispetto al pagamento unico e onnicomprensivo. Quello testé delineato, replica la corte, è un «evidente paralogismo», dacché «[c]apitale e rendita costituiscono ... due diverse forme di erogazione del medesimo valore, essendo il denaro un bene per definizione fruttifero, del quale sarà fruibile il valore d'uso (la rendita), ovvero il valore di scambio (il capitale), non diversamente da quanto accade per il godimento di un bene immobile, che potrà essere venduto o locato ricavando redditi diversi, ma che costituiscono pur sempre forme alternative di realizzazione del suo valore» (§ 5.3.5). E qui vale la pena di notare che l'affermazione — a parte la difficoltà di applicazione a un bene strumentale come il denaro — è ineccepibile⁽¹⁵⁾, quanto, per quel che qui interessa, irrilevante, posto

(10) Per una ricognizione d'insieme, v. G. WAGNER, *MüKoBGB*, 8. Aufl., München, 2020, § 843, specie Rn. 4-12; G. SPINDLER, *BeckOK BGB*, Hau/Poseck, 63. Edition, Stand: 1° agosto 2022. Ma giova subito prendere atto che la prassi racconta una storia assai diversa da quella presupposta dalla norma codicistica. Come avvertono B. S. MARKESINIS e H. UBERATH, *The German Law of Torts. A Comparative Treatise*, 4ª ed. Oxford e a., 2002, 914 s., a dispetto della «apparente superiorità» del sistema della rendita rispetto al pagamento in unica soluzione, «the Germans ..., whenever possible, seem to opt for the lump sum method of payment» [si stima, infatti, che la Kapitalabfindung sia utilizzata nell'80/90 per cento dei casi, di fatto sovvertendo la gerarchia fissata dalla norma: v. J. MITTELSTADT, *Der Kapitalisierungsanspruch des Verletzten gemäß § 843 Abs. 3 BGB*, Frankfurt a.m. u. a., 2014]. Gli aa. spiegano che tale tendenziale devianza è dovuta al fatto che, di là dai supposti meriti della tecnica della rendita, attori (di norma, assicuratori sociali in surrogazione) e convenuti (a loro volta, di regola, compagnie assicurative) hanno un ovvio interesse a «chiudere i loro libri contabili», cosa che è resa possibile solo dal pagamento in unica soluzione (salvo aggiungere che concorrono altre, e ancor più prosaiche, ragioni, a partire dall'attrazione fatale di una vincita vistosa alla «forensic lottery» della responsabilità civile. A mo' di conferma aggiornata, cfr. ancora WAGNER, cit., Rn. 27: «In der Haftpflichtpraxis ist die Kapitalabfindung durch Vergleich die Regel, nicht die Ausnahme».

(11) A.F. SCALES, *Against Settlement Factoring? The Market in Tort Claims Has Arrived*, 2002 *Wis. L. Rev.* 859, 861 (che spiegava come «[a] newly-generous tax code permitted tort litigants to turn less into more, and thereby improve the benefits of settlement to both parties»).

(12) Per doviziosi ragguagli in ordine a un problema che ha indotto tutti gli Stati dell'Unione, con la sola eccezione del New Hampshire, ad adottare una qualche versione della Model State Law elaborata dal National Council of Insurance Legislators, cfr. J. GORDON, *Enforcing and Reforming Structured Settlement Protection Acts: How the Law Should Protect Tort Victims*, 120 *Colum. L. Rev.* 1549 (2020). Non meno esiziali, tuttavia, minacciano di rivularsi eventuali cessioni anticipate del credito litigioso, rispetto alle quali non pare sufficiente la sanzione della nullità ex art. 1261 c.c.

(13) Ove fosse fissata una gerarchia, con rapporto di regola ed eccezione a richiesta del danneggiato, sarebbe dato opinare che la scelta porta con sé il rischio di 'scollamento' (v., con riguardo all'esperienza tedesca, WAGNER, cit., Rn. 34: «Die Kapitalabfindung trägt unvermeidlich vergleichsähnliche Züge; sie soll und kann die zukünftige Entwicklung gar nicht mit Präzision vorwegnehmen, sondern ihr Zweck ist es, die Höhe der Entschädigung hic et nunc mit Verbindlichkeit für alle Beteiligten festzulegen. Die damit verbundenen Unsicherheiten muss der Geschädigte in Kauf nehmen, wenn er sein Wahlrecht zugunsten der § 843 Geldrente oder Kapitalabfindung ausübt»). Ma questo argomento, neppure tanto persuasivo, è precluso là dove, ed è il caso del nostro sistema, a decidere fra rendita e pagamento in unica soluzione è il giudice.

(14) Si allude, nemmeno a dirlo, al già citato contributo di M. ROSETTI, che in versione aggiornata ritroviamo ne *Il danno alla salute*, Milano, 2017, 707 ss.

(15) Peccato che la Cassazione non sembri averla sempre presente: cfr., ad es., Cass., sez. un., 15 novembre 2022, nn. 33645 e 33659, *Foro it.*, 2022, I, 3625.

che dà per dimostrato proprio quel che invece si contesta. Rilievo che si attaglia anche alla successiva argomentazione (§ 5.3.7), che pretende di respingere le critiche col ricordare che risarcire il danno biologico permanente (e quello morale, se del caso) implica ristorare per equivalente «tutte le conseguenze dannose dell'illecito che il danneggiato sarà costretto a sopportare, giorno per giorno, sino alla fine della sua vita»: allo spirare della quale «di danno biologico e morale del soggetto leso non è più dato discorrere». Dal punto di vista del danneggiato, sembra di capire, il pregiudizio è quello sperimentato nel fluire della quotidianità⁽¹⁶⁾; e per quello c'è ristoro, quale che sia la tecnica adottata. Poi l'*exitus* chiude la partita; e, si sa, il danno da morte non conta⁽¹⁷⁾, perché quel punto di vista non c'è più, come pure il centro di interessi di cui era espressione.

A questo punto, la sentenza si misura con la fatica dell'ovvio. Rileva, infatti, due ipotesi di morte prematura: a) a causa dell'incidente — per meglio dire, in quanto «si accerti un nesso causalmente rilevante tra le lesioni e le ridotte aspettative di vita, ovvero tra le lesioni e la morte precoce, se già verificatasi al momento dell'instaurazione del giudizio» (§ 5.3.8) —, il soggetto viene meno prima di quella che sarebbe stata la sua aspettativa media di vita, nel qual caso il responsabile sarà chiamato a risarcire il danno subito *iure proprio* dai congiunti⁽¹⁸⁾; b) si ha premorienza, ma per causa diversa, col responsabile tenuto

a risarcire il danno valutato al tempo dell'illecito⁽¹⁹⁾, oltre al danno da lesione del rapporto parentale in favore dei congiunti (§ 5.3.9). Non sfuggirà al lettore come il risarcimento del danno parentale sia chiamato a supplire (impropriamente, va da sé) al mancato riconoscimento del danno tanatologico: il che dovrebbe neutralizzare le perplessità circa l'alleggerimento del debito complessivo del danneggiante (con una valutazione, sia detto per inciso, tutta politica e, comunque, inutile di fronte a quelle che sono state chiamate le «regole civilistiche del delitto perfetto»)⁽²⁰⁾. Infatti, l'argomentazione prosegue col tracciare una sorta di bilancio, articolato in tre voci: i) se vive più a lungo della vita media di persona in salute, sarà il danneggiato a lucrare un vantaggio da rendita vitalizia; ii) se questi viene meno precocemente a causa della lesione, il responsabile paga la rendita basata non sulla speranza di vita in concreto, bensì sull'aspettativa di vita media di un soggetto sano (col contorno del danno parentale); iii) se premuore per causa diversa, «il responsabile che cessa di pagare la rendita non realizza alcun 'vantaggio' patrimoniale, poiché il risarcimento cessa perché cessa il danno»⁽²¹⁾. Quanto basta, secondo la corte, per concludere che il risarcimento in forma di rendita corrisponde a principi di «effettività, bilanciamento, giustizia delle decisioni» (§ 5.3.12).

Ma è davvero così? La possibilità che il danneggiato sia un 'die-hard' e profitti del vitaliziato non può certo essere esclusa; ma è lecito dubitare ch'essa valga a riequilibrare, a livello di rilevanza stocastica, il rischio di premorienza di un soggetto che ha subito danni biologici permanenti. Il fatto che l'autore dell'illecito sia esposto a ulteriori pretese risarcitorie dei congiunti in caso di dipartita della vittima è, per un verso, occasionale, ma soprattutto non ha vocazione a far quadrare i conti in chiave di equipollenza fra le due forme di risarcimento⁽²²⁾. Infine, la circostanza che sia ve-

(16) La soluzione indicata finisce per trasformare il danno non patrimoniale da lesione della salute e da sofferenza in un danno interamente futuro, come tale risarcibile solo in quanto 'vissuto' dalla vittima. Ciò varrà sicuramente per la perdita relazionale connessa alla lesione della salute e per la componente sofferenziale nel cronico, ma finisce per minare alla radice il 'patrimonio' biologico e morale della vittima, la cui incisione (o azzeramento) è già patita con l'evento di danno a prescindere dal momento dell'*exitus*. È da notare che al § 77 delle tabelle adottate dal Tribunale di Roma (edizione del 2019) per l'ipotesi del decesso della vittima per ragioni indipendenti dall'evento di danno si legge: «poiché è evidente che una parte del danno si acquisisce contestualmente al consolidamento dei postumi con i quali il danneggiato deve confrontarsi subito (si pensi alla perdita di un arto o alla paraplegia), per poi subire ulteriori conseguenze nel tempo in relazione all'incremento dell'età che introduce altre difficoltà, le tabelle di Roma al fine di realizzare tale obiettivo prevedono che il danno risarcibile sia costituito da due voci: a. una prima — che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta — viene acquisita immediatamente per effetto della lesione subita; b. una seconda — correlata con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il soggetto incontra — si acquisisce nel tempo e può essere calcolata in relazione alla sopravvivenza concreta rispetto all'aspettativa di vita, calcolata sulla base del rapporto tra vita media e vita concreta dopo la lesione».

(17) Questione antica, che si vorrebbe esorcizzare in molti modi, ma è destinata a riemergere ad ogni piè sospinto: ci si limita qui a rinviare, non foss'altro che per amor di polemica, ad A. PALMIERI - R. PARDOLESI, *Morte senza danno*, in *Assicurazioni*, 2015, I, 5.

(18) Attenzione, però: ove l'ipotesi delineata lasci intravedere il nesso eziologico tra fatto illecito e insorgenza del rischio latente di morte *ante tempus*, ci si deve aspettare che di detto danno si tenga conto in sede di stima dei postumi (arg. ex Cass., ord. 9 novembre 2022, n. 32916, *ForoPlus*), vuoi attraverso la determinazione del grado di invalidità permanente, secondo le indicazioni della medicina legale, vuoi mercé liquidazione equitativa (cfr. Cass. 27 settembre 2021, n. 26118, *Foro it.*, Rep. 2021, voce *Danni civili*, n. 167, per esteso in *Danno e resp.*, 2022, 223, con nota di M. GUASTADISEGNI, *Rischio latente di morte ante tempus ed applicazione ragionata del sistema tabellare* (da raccordare, eventualmente, con Cass. 26 aprile 2022, 12987, *Foro it.*, 2022, I, 3434, con nota di L. LA BATTAGLIA, *Il danno da perdita del rapporto parentale alla prova del "minore infante": un nuovo statuto teorico per il danno futuro?*, dove si prospetta la distinzione fra danno «virtuale» ed «eventuale»); c'è da credere che analoga valutazione informi il risarcimento del danno parentale, sì che non vi dovrebbe essere margine per l'intervento correttivo cui allude la motivazione (da notare, del resto, come, nel caso di cui alla sentenza in epigrafe, ai genitori fosse già stata liquidata una somma corrispondente al massimo previsto dalla 'forbice' meneghina).

(19) Al riguardo vale la pena ricordare Cass. 29 dicembre 2021, n. 41933, *Foro it.*, 2022, I, 1037, con osservazioni di A. PALMIERI, che ha sancito l'ennesima bocciatura delle tabelle milanesi riguardo al c.d. danno da premorienza, stigmatizzando l'idea che il danno permanente alla salute possa diminuire nel tempo.

(20) Cfr. A. PALMIERI - R. PARDOLESI, *Danno da morte: l'arrocco delle sezioni unite e le regole (civilistiche) del delitto perfetto*, in *Foro it.*, 2015, I, 2690.

(21) V. sul punto i rilievi in nota 16.

(22) Nel caso di specie, avendo già percepito ciascun genitore l'importo di euro 331.920 per la compromissione del rapporto parentale e, quindi, il valore massimo riconoscibile in base alle tabelle del Tribunale di Milano dell'epoca, attribuito per la intuitiva rilevanza del pregiudizio connesso alla penosità del vivere con un soggetto macroleso, vien fatto di ritenere che i margini per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale si vanificherebbero per il raggiungimento del massimale tabellare. Si dà il caso che i «Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale Tabelle integrate a punti - Edizione 2022», resi noti il 29 giugno 2022, precisino che «[n]on si tratta di 'nuove tabelle' ma delle stesse tabelle milanesi integrate con un sistema a punti», con previsione di un cap con riferimento a due grandi raggruppamenti, includenti la perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, il primo, la perdita di fratelli/nipoti, il secondo, con indicazione del valore di base, rispettivamente, di euro 3.365 ed euro 1.461,20, su cui applicare poi un meccanismo a punti per ciascun gruppo. Al riguardo, si rinvia allo speciale dedicato al tema nel fasc. 5/22 di *Danno e resp.*, con interventi di R. PARDOLESI - R. SIMONE, *Guerre tabellari: Milano colpisce ancora?*, 536; P.G. MONATERI, *Il quantum del risarcimento del danno parentale tra merito e diritto*, 545; M. FRANZONI, *Le tabelle milanesi sul danno parentale*, 548; G. COMANDÈ, *Il danno parentale, la riguadagnata centralità delle tabelle milanesi e l'esigenza ... di superarle*, 553; M. HAZAN, *Il danno parentale (ovvero: la tassonomia dell'incommensurabile)*, 558; nonché G. PONZANELLI, *Le nuove tabelle milanesi sul danno da relazione parentale, ibid.*, 409; O. TROIANO, *Il «punto» ... sulle tabelle milanesi del danno da perdita parentale. Liquidazione equitativa del danno nell'età degli algoritmi* (nota a Cass., ord. 8 settembre 2022, n. 26440), in *Foro it.*, 2022, I, 2375). Sulla compromissione del rapporto parentale v.

nuto meno il danno, sì che non c'è più niente da risarcire⁽²³⁾, nulla toglie alla constatazione che, in siffatte circostanze, l'onere a carico di chi eroghi una rendita vitalizia possa risultare minore di quello cui è stato sottoposto chi abbia pagato il risarcimento in unica soluzione.

Alle corte. Allineare una tecnica risarcitoria spalmata sul lungo periodo con un'altra che, viceversa, si proponga — tutti e subito! — una liquidazione anticipata dei pregiudizi virtuali è impresa men che semplice. Che diventa impossibile quando l'aspettativa di vita concreta diverga da quella su cui è stato computato il ristoro totale. Nell'un caso (pagamento in unica soluzione) il rischio della premorienza della vittima è a carico del danneggiante, il quale, viceversa, in mancanza di correttivi, se ne libera quando sia tenuto a versare periodicamente una rendita. Non si tratta di una questione etica, ma dell'obiettivo traslazione di un rischio rilevante, che rende implausibile l'equipollenza delle due tecniche, se non si adottano correttivi *ex latere debitoris*. Non a caso, si farebbero considerazioni analoghe, ma di segno opposto, se — come avviene sulla carta, si è detto, in Germania — la tecnica privilegiata fosse quella della concessione di una Geldrente e l'Abfindung in Kapital potesse essere richiesta solo per giusta causa⁽²⁴⁾, con la conseguenza, in quest'ultima ipotesi, di favorire la vittima, *pardon* i suoi eredi, in caso di dipartita precoce rispetto alla vita preventivata nel computo liquidatorio⁽²⁵⁾.

5. - *Sugli aggiustamenti di circostanza*. I correttivi *ex latere debitoris* non riguardano le cautele che il giudice è tenuto ad adottare per salvaguardare le ragioni creditorie della vittima dell'illecito (misure che possono risultare onerose, ma non toccano necessariamente l'autore dell'illecito)⁽²⁶⁾, bensì i modi di costituzione della rendita. A questo proposito, la sentenza in epigrafe, sempre nel solco della dottrina citata (ma con qualche lieve scostamento)⁽²⁷⁾, evoca — non senza avvertire che se ne possono annoverare altri — due modi di costituzione della rendita: il giudice potrà «disporre l'acquisto di titoli del debito pubblico in favore dell'avente diritto, ovvero la stipulazione, in suo favore, di una polizza sulla vita a premio unico ex art. 1882 c.c.». A

da ultimo L. LA BATTAGLIA, *Il danno da perdita del rapporto parentale alla prova del "minore infante"*, cit.

(23) Una precisazione, di scorcio: il danno non è venuto meno, è solo stato tolto dal giro con un gioco di prestigio epicureo. Ma il punto, per quanto qui ci riguarda, è un altro; che, cioè, per questa via, si apre, a livello di traiettoria da rendita vitalizia, la consistente possibilità della riduzione di una posta prospettica di danno, la qual cosa — a prescindere da qualsivoglia valutazione di merito — smentisce l'equipollenza delle due parabole liquidatorie.

(24) Ove si dia ingresso, «aus wichtigem Grund», all'eccezione di cui all'Absatz 3 del § 843, «[d]er Höhe nach soll der Geschädigte den Betrag erhalten, der zusammen mit den erzielbaren Zinsen ... die Summe der an sich geschuldeten Rente erreicht»: BGHZ 79, 187, 190. Insomma, si percorre all'inverso la via praticata in Italia: con la piena consapevolezza delle difficoltà che tale operazione comporta, in qualche modo attenuate dal fatto che, appunto, si tratta di una «Ausnahme» rispetto alla regola, che tende all'equipollenza senza poterla garantire.

(25) Non a caso, nei confronti del ricorso a una «einheitliche Kapitalisierung» il versante assicurativo invoca il «Verbot der Überkompensation» per il venir meno della «Kongruenz von Schaden und Ausgleich».

(26) Per un primo ragguaglio in punto gestione delle riserve e oneri (gestionali e amministrativi), v. A. FURLANETTO - E. MACRI, *Risarcimento in forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. del danno patrimoniale futuro: alcuni spunti di riflessione* (nota a Trib. Milano 27 gennaio 2015), in *Riv. it. medicina legale*, 2015, 1617 s.

(27) Non si fa menzione, infatti, della «concessione in usufrutto, anticresi o godimento al venditore di un capitale, di un immobile o di un bene fruttifero (ad es., una azienda), i cui frutti o le cui rendite siano vincolate al risarcimento del danno», che ROSSETTI, *Il danno alla salute* cit., 510, deriva dal suggerimento di G.P. CHIRONI, *La colpa nel diritto civile odierno. La colpa extracontrattuale*, vol. II, Torino 1906, 364.

parte qualche perplessità, ex art. 2908 c.c., sul potere del giudice di disporre del patrimonio dell'obbligato (sembra più ragionevole che il giudice possa accogliere una soluzione prospettata dal debitore, esercitando una sorta di penetrante moral suasion, sostenuta, del resto, dal potere/dovere di adottare cautele adeguate)⁽²⁸⁾, non è chiaro cosa s'intenda per 'acquisto ... in favore dell'avente diritto'. Se, infatti, i titoli fossero assegnati a quest'ultimo, la rendita non avrebbe ragion d'essere, se non, per l'appunto, come reddito di beni in proprietà. Se, invece, si assume, come nella traccia originale, che i titoli restino in proprietà dell'obbligato e l'obbligato ne abbia l'usufrutto, si delinea un assetto in forza del quale la premorienza della vittima dell'illecito avvantaggia il debitore; effetto che non si produce, viceversa, nell'altro caso, posto che il premio è stato pagato *una tantum* per attivare l'assicurazione (in forma di garanzia per il caso di vita ed effetto immediato)⁽²⁹⁾.

6. - *Un'altra via, perché no?* Giusto per chiudere il cerchio, può essere utile adombrare un'ulteriore modalità di costituzione della rendita, idonea a schivare le criticità su menzionate e vocationalmente portata ad assicurare flessibilità acconcia a far fronte a sopravvenienze⁽³⁰⁾. Si può

(28) ROSSETTI, *op. loc. ult. cit.*, corregge il tiro: «Il giudice può ... ordinare al debitore ...».

(29) Nell'assicurazione di rendita immediata la prestazione dell'assicuratore è certa nell'an, mentre è incerta la sua durata e, dunque, il quantum: N. DE LUCA, *Diritto ed economia delle assicurazioni*, Bologna, 2022, 276.

(30) In merito alla possibilità/opportunità di autorizzare l'istituzione di un trust in favore del beneficiario di un'amministrazione di sostegno, v. Trib. Genova 10 dicembre 2018, *Foro it.*, Rep. 2019, voce *Trust*, n. 61, per esteso in *Vita not.*, 2019, 733; Trib. Genova 8 dicembre 2018, *Foro it.*, Rep. 2019, voce *Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno*, n. 26, per esteso in *Trusts*, 2019, 542; Trib. Roma 10 ottobre 2017, *Foro it.*, Rep. 2018, voce cit., n. 25, per esteso in *Trusts*, 2018, 538; Trib. Bologna 12 giugno 2013, *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Trust*, n. 44, per esteso in *Trusts*, 2014, 44; Trib. Milano 20 gennaio 2012, *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno*, n. 43, per esteso in *Trusts*, 2012, 490; Trib. Roma 26 ottobre 2009, *Foro it.*, Rep. 2010, voce cit., n. 68, per esteso in *Trusts*, 2010, 180; Trib. Bologna 11 maggio 2009, *id.*, Rep., 2009, voce *Trust*, 44, per esteso in *Trusts*, 2009, 543; Trib. Rimini 21 aprile 2009, *Foro it.*, Rep. 2009, voce cit., n. 47, per esteso in *Trusts*, 2009, 409, nonché *Famiglia e dir.*, 2009, 817; Trib. Genova 17 giugno 2009, *Foro it.*, Rep. 2009, voce cit., n. 48, per esteso in *Trusts*, 2009, 531; Trib. Bologna 23 settembre 2008, *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Trust*, n. 45, per esteso in *Trusts*, 2008, 631; Trib. Modena 11 agosto 2005, *Foro it.*, Rep. 2006, voce cit., n. 89, per esteso in *Trusts*, 2006, 581; Trib. Genova 14 marzo 2006, *Foro it.*, Rep. 2006, voce cit., n. 90, per esteso in *Trusts*, 2006, 415. Unica voce contraria, Trib. Rimini 21 agosto 2010, *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno*, n. 74, per esteso in *Trusts*, 2010, 618, secondo cui «[d]eve essere respinto il ricorso ex art. 747 c.p.c. proposto dall'amministratore di sostegno di un disabile volto ad ottenere l'autorizzazione alla segregazione in un trust, istituito in favore del disabile stesso, di beni di proprietà di questo, atteso che, in base alle disposizioni dell'atto istitutivo del trust, il controllo sulle effettive condizioni di vita della persona beneficiaria dell'amministrazione di sostegno e quello sulla gestione patrimoniale dei beni e sul compimento dei principali atti di straordinaria amministrazione sono sottratti all'autorità giudiziaria». Per Trib. Bologna 23 gennaio 2012, *Foro it.*, Rep. 2103, voce *Trust*, n. 36, per esteso in *Trusts*, 2013, 47, «[l]art. 43 della Trusts Jersey Law, concernente la richiesta di cessazione di un trust da parte dei beneficiari, è applicabile anche nel caso in cui un beneficiario sia sottoposto alla misura di protezione dell'amministrazione di sostegno ove la richiesta di cessazione provenga congiuntamente dal beneficiario e dall'amministratore e la cessazione sia ritenuta nell'interesse del beneficiario». In dottrina, v. A. DI SAPIO, *Protective trust e amministrazione di sostegno: un dialogo*, in *Trusts*, 2014, 10, nonché *Trust e amministrazione di sostegno (atto primo)*, cit.; F. SPEZIA, *Il trust: brevi note sull'utilizzo nell'amministrazione di sostegno*, in <www.filodiritto.com>, 2014; M. DELIA, *La protezione dei soggetti privi di autonomia nella procedura dell'AdS (amministrazione di sostegno) e nel trust*, in *Trusts*,

pensare, infatti, all'istituzione, 'pilotata' dal giudice, di un trust di garanzia che veda nell'obbligato il disponente e nel danneggiato il beneficiario a tutti gli effetti, secondo uno schema prossimo a quello divisato dall'art. 6 della l. 112/16 sul 'Dopo di noi' (fatta eccezione per il disposto del 4° comma circa la retrocessione del patrimonio residuo ai disponenti) e, molto di più, alle suggestioni del trust giudiziale d'oltre Manica⁽³¹⁾.

7. - *L'assillo di conti che non tornano*. All'atto di quantificare la rendita, nel nome dell'equipollenza, la Cassazione s'imbatte in un'ulteriore difficoltà, che merita di essere riguardata da vicino. La sentenza boccia la scelta, effettuata in sede di merito, dell'impiego dei criteri parametrici previsti dall'art. 46, lett. c), d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, perché il relativo coefficiente, in quanto «concepito per la liquidazione di una imposta, ha, peraltro, una progressione non corrispondente all'età del beneficiario. Esso, infatti, è invariato per le persone di età compresa tra 0 e 20 anni; aumenta ogni dieci anni fino a 40 anni; quindi aumenta con cadenza progressivamente decrescente (ogni quattro, ogni tre, ogni due anni) fino a 78 anni; da tale età in poi torna a crescere con cadenze più distanziate (ogni tre, ogni quattro, ogni cinque anni), fino a 99 anni. Un coefficiente così strutturato non è rispettoso del precetto di cui all'art. 1223 c.c., perché, se liquidato per il risarcimento del danno da invalidità permanente, finirebbe — esemplificando — per accordare ad un ventenne lo stesso risarcimento dovuto ad un neonato, e ad un quarantenne lo stesso risarcimento dovuto ad un trentenne»⁽³²⁾. In ogni caso, detto coefficiente «[...] restituisce il valore capitale di una rendita se moltiplicato per il rateo annuo di essa; ciò vuol dire che, sulla base del valore capitale, la divisione di questo per il coefficiente suddetto restituisce il rateo annuale, e non mensile, della rendita»⁽³³⁾.

2011, 591; G. BALDASSARRE, *Amministrazione di sostegno e trust: due istituti complementari* (nota a Trib. Bologna 11 maggio 2009, M.M.), in *Notariato*, 2009, 631; S. BARTOLI, *Istituzione di un trust interno da parte di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno* (nota a Trib. Bologna 11 maggio 2009, M.M.), in *Corriere merito*, 2009, 850; F. GALLUZZO, *Amministrazione di sostegno e costituzione in trust di beni ereditari acquistati con accettazione beneficiaria* (nota a Trib. Bologna 11 maggio 2009, M.M.), in *Corriere giur.*, 2009, 1404; R. RICCIO, *Trust a vantaggio di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno: il cammino del professionista*, in *Trusts*, 2009, 676; L. F. RISSO - D. PARISI, *Trust istituito da un minore nel suo esclusivo interesse*, *ibid.*, 373; M. MARCHINI, *Osservazioni su trust e protezione dei soggetti deboli* (nota a Trib. Rimini 21 aprile 2009), in *Famiglia e dir.*, 2009, 818; A. DURANTE, *Amministrazione di sostegno e trust*, in *Rass. giur. umbra*, 2006, n. 577; A. TONELLI, *Trust in luogo di amministrazione di sostegno e con finalità successorie*, in *Trusts*, 2007, 643; A. VENCHIARUTTI, *Amministrazione di sostegno e trust per una protezione articolata del disabile* (nota a Trib. Genova 14 marzo 2006, P.R.), in *Nuova giur. civ.*, 2006, I, 1211; G. LA TORRE, *Trust e amministratore di sostegno*, in *Trusts*, 2007, 51.

(31) Arg. ex *Royal Courts of Justice*, 10 marzo 2020, [2020] EWHC 919 (QB), annotata da V. BARBA, *Trust successorio: tra responsabilità genitoriale e pianificazione ereditaria*, in *Trusts*, 2021, 29. Un proficuo inquadramento della materia è offerto da A. LYNN, *Settlements of property for persons lacking capacity: principles, practices, and problems*, 28 [2022], *Trust & Trustees* 773. Sui personal injury trusts v., in prima approssimazione, L. BRADLEY - K. EDWARDS, *Vulnerability, capacity and managing damages: the options explored*, [2019] *J.P.L. Law*, 2, 139; e, per alcune applicazioni giurisprudenziali, H. Craven, [2016] EWHC 3146 (QB); *JDS, Re*, [2012] EWHC 302 (COP); *Watt v. ABC*, [2017] W.L.R., 4, 24. Per qualche riflessione sul trust giudiziale, alla luce del divieto di cui alla Convenzione dell'Aja e dei margini per l'attivazione di un trust di garanzia per iniziativa del giudice, v. P. MANES, *Il trust abitativo*, *l'art. 2645 ter come norma sugli effetti e prove di un trust giudiziale*, in *Contratto e impr.*, 2013, 605, 615 s.

(32) §§ 6.4.1. e 6.4.2.

(33) § 6.4.3. L'allegato al d.p.r. 131/86 con riferimento ad un soggetto nella fascia da 0 a 20 anni prevede un coefficiente di 950. Di qui, partendo dal capitale di euro liquidato in euro 1.219.355, l'im-

porto di euro 1.283,53, che, tuttavia, è stato indicato (con errore in *bonam parte* per il creditore) come rateo mensile, laddove la ritenuta equipollenza dovrebbe essere tra capitale e rendita annuale.

Per contro, ad avviso della Suprema corte «le tabelle Inail per gli infortuni mortali sul lavoro allegata al d.m. 1° aprile 2008⁽³⁴⁾ e successive modifiche, basate su stime aggiornate dell'aspettativa di vita media, non costituiscono un criterio sicuramente corretto per la determinazione di coefficienti di capitalizzazione conformi all'art. 2057 c.c., poiché prevedono coefficienti diversi a seconda del grado di invalidità permanente, — di tal che, esemplificando, un invalido al 70 per cento di 50 anni avrà diritto ad una rendita calcolata su un coefficiente dimezzato rispetto a un invalido al 15 per cento di 50 anni. Si applicano, in altri termini, a parità di età, coefficienti inversamente proporzionali al grado di ip (sul presupposto che più alta è l'invalidità, minore è la speranza di vita), mentre, come già più volte evidenziato, della ridotta speranza di vita non si deve tenere conto, nella scelta del coefficiente, qualora essa dipenda dal fatto illecito del danneggiante»⁽³⁵⁾.

Di qui il suggerimento di far ricorso alle tabelle approntate per la liquidazione del danno da incapacità lavorativa diffuse a suo tempo dal Consiglio superiore della magistratura ed allegata agli atti dell'incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1° luglio 1989⁽³⁶⁾. Senonché, tali tabelle furono elaborate all'epoca per superare i coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e della caduta dei saggi di interesse, non consentivano il rispetto dell'art. 1223 c.c. Pertanto, anche a voler prescindere dal fatto che tali tabelle si basano su un tasso legale (non più attuale) del 5 per cento⁽³⁷⁾, analogamente i ridetti coefficienti servono alla capitalizzazione di una rendita e tendono a scontare l'effetto della percezione anticipata nel tempo di un ristoro per danno futuro, appunto quello legato al *vulnus* della capacità lavorativa: se la vittima, a causa dell'illecito, ha subito una compromissione della capacità lavorativa, la perdita futura sarà data dal reddito annuale (o la frazione di esso) moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione⁽³⁸⁾.

porto di euro 1.283,53, che, tuttavia, è stato indicato (con errore in *bonam parte* per il creditore) come rateo mensile, laddove la ritenuta equipollenza dovrebbe essere tra capitale e rendita annuale.

(34) Tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle in favore dei superstiti dei lavoratori infortunati, in *Gazzetta ufficiale*, serie generale n. 118 del 21 maggio 2008 - suppl. ordinario n. 131. La versione più recente è data dal d.m. 22 novembre 2016, *Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime*, *id.*, serie generale n. 295 del 19 dicembre 2016 - suppl. ordinario n. 56.

(35) § 6-6.

(36) *Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno*, *Quaderni del Csm*, 1990, n. 41, 127 ss., richiamati per la prima volta da Cass. 14 ottobre 2015, n. 20615 (Est. Rossetti), *Foro it., Rep.*, 2015, voce *Danni civili*, 306

(37) «Più quest'ultimo è basso, maggiore sarà l'importo del capitale», fa notare M. ROSSETTI, *Il danno alla salute*, cit., 1173.

(38) D. CHINDEMI, *Rendita vitalizia in caso di danno patrimoniale futuro e da incapacità lavorativa: criteri di determinazione* (nota a Trib. Milano 27 gennaio 2015), *Resp. civ. e prev.*, 2015, 1648. «La capitalizzazione è un'operazione matematica consistente nel trasformare il valore di una rendita in un valore capitale; si effettua moltiplicando l'importo annuale della rendita per un coefficiente di capitalizzazione (il quale varia in funzione del saggio di capitalizzazione prescelto; quello più usato nella liquidazione del danno è il saggio del 4,5 secondo la formula $D = R * k$ (D è il danno che occorre liquidare; R è la quota annuale di reddito perduto, k è il coefficiente di capitalizzazione). Detto coefficiente "corrisponde all'età della vittima al momento della liquidazione in caso di capitalizzazione di una rendita vitalizia o al numero di anni di durata della rendita per il caso di capitalizzazione della rendita temporanea»: M. ROSSETTI, *Il danno alla salute*, cit., 1174. A questo parametro, inoltre, si deve aggiungere il coefficiente di minorazione per la capitalizzazione anticipata in relazione al danno capacità reddituale futura di un minore sul rilievo che il

In questo contesto, pertanto, si dovrebbe registrare una perfetta corrispondenza tra rendita e capitale, potendosi così passare dall'una all'altro indifferentemente; ma le cose forse non stanno esattamente in questi termini, perché nel caso della costituzione della rendita vitalizia, al cui interno far confluire sia le poste di danno non patrimoniale, sia quelle di natura patrimoniale (le quali ultime possono essere anche un danno emergente, mettiamo una serie di esborsi sostenuti, e non solo lucro cessante), bisognerebbe disporre di coefficienti diversi, uno per la prima componente che può partire dal valore di base di 0 anni (quello, appunto, indicato dalla tabella risalente al 1989) e un altro per la componente patrimoniale in relazione alla diversa età a partire dalla quale, in base alle leggi speciali, come previsto dall'art. 2, 2° comma, c.c., si acquisisce la capacità lavorativa⁽³⁹⁾. In alternativa, facendo ricorso ad una sola tabella, una volta chiarito che il risultato varia inversamente al saggio d'interesse appli-

danno si manifesterà soltanto quando il minore comincerà a lavorare, per ulteriori indicazioni, v. ancora M. ROSSETTI, *Il danno alla salute*, cit., 1196 s.

(39) L'art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, stabilisce che «[l]'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti. In agricoltura e nei servizi familiari l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico».

cato⁽⁴⁰⁾, e selezionando in funzione del diverso momento di verifica del danno due coefficienti diversi: uno per la componente non patrimoniale (per la quale in astratto non vi sarebbe un problema di capitalizzazione, ma solo di trasformazione in una rendita vitalizia) ed uno per quella patrimoniale per il lucro cessante (salvo applicare il coefficiente di minorazione quando il soggetto menomato è un minore).

A farla breve, la complessità e, allo stato, le varianti dell'operazione (ancora in attesa della definizione di criteri stabili) lasciano intravedere (ancor più che un cantiere aperto) un anelito nel segno delle buone intenzioni, che, si sa, si prestano a lastricare vie poco commendevoli; e, a tutto concedere, inducono a ritenere ragionevole che, nell'affrontare operativamente la via della liquidazione del danno permanente alla persona in forma di rendita vitalizia, il giudice interloquisca con le parti e, se del caso, si avvalga di un c.t.u. esperto in questioni di matematica finanziaria, per evitare che, di fronte all'astrusità dei calcoli e alla necessità che siano approntate dal debitore idonee garanzie, il danneggiato rimanga impantanato nelle sabbie mobili dei rimedi impugnatori, come la vicenda in rassegna alla fine dei conti testimonia.

ROBERTO PARDOLESI – ROBERTO SIMONE

(40) Mette conto segnalare che le tabelle Inail del 2016 poggiano su un tasso di interesse del 2,50%, certamente più aderente alla realtà del mercato monetario.